DAGL-0008696-A-13/07/2026 - A02

Numero _____/____ e data __/__/____ Spedizione

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 7 luglio 2026

NUMERO AFFARE 00678/2026

OGGETTO:
Presidenza del Consiglio dei ministri.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "*Regolamento ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, in materia di soglie per l'identificazione dei soggetti critici e in materia di notifica degli incidenti*";

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. DAGL-0006986-P-24/06/2026 con la quale il Presidenza del Consiglio dei ministri ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Carla Ciuffetti.

Premesso.

1. Con nota prot. DAGL-0006986-P-24/06/2026, il Capo del Dipartimento per gli

Camera dei Deputati ARRIVO 05 agosto 2026 Prot: 2026/0001395/TN - Doc. firmato digitalmente da: CARLA CIUFFETTI + 2

affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recante "*Regolamento ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, in materia di soglie per l'identificazione dei soggetti critici e in materia di notifica degli incidenti*", composto da sei articoli e tre allegati.

L'atto è accompagnato dai seguenti documenti: relazione al Consiglio di Stato vistata dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri delegato ai fini dell'inoltro per la richiesta di parere; relazione illustrativa; relazione recante l'analisi di impatto della regolazione (AIR); relazione recante l'analisi tecnico normativa (ATN); relazione tecnica; valutazione del NUVIR VI 26/69 in data 10 giugno 2026; delibera del Comitato interministeriale per la resilienza (CIR) in data 14 maggio 2026; presa d'atto dell'informativa sullo schema di decreto della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in data 30 aprile 2026.

Considerato

La base normativa dello schema

2. Il titolo dell'atto esplicita che esso è adottato ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 134/2024 recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio*".

Quest'ultima direttiva, recepita con il decreto legislativo n. 61 del 2011, aveva stabilito una disciplina nella materia limitata ai settori dell'energia (elettricità, petrolio, gas) e dei trasporti.

La direttiva (UE) 2022/2557 ha esteso l'ambito della disciplina ad altri dieci settori (bancario, infrastrutture dei mercati finanziari, acqua potabile, salute, acque reflue, infrastrutture digitali, enti della pubblica amministrazione, spazio e produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti).

2.1. Il recepimento della direttiva è oggetto della delega stabilita dall'art. 5 della

Camera dei Deputati ARRIVO 05 agosto 2026 Prot: 2026/0001395/TN - Doc. firmato digitalmente da: CARLA CIUFFETTI + 2

legge 21 febbraio 2024, n. 15 (legge di delegazione europea 2022-23), attuata con il citato d.lgs. n. 134/2024.

In coerenza con le disposizioni di delega, il medesimo d.lgs. n. 134/2024 stabilisce che la relativa disciplina "*non si applica alle materie disciplinate dalle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, le cui misure sulla gestione dei rischi della cibersicurezza sono basate su un approccio multirischio che mira a proteggere anche l'ambiente fisico dei sistemi informatici da eventi che possono avere origini diverse*" (art. 1 comma 2) nonché "*agli organi e alle articolazioni della pubblica amministrazione*" e agli enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l), dello stesso d.lgs. n. 134/2024, che operano nei settori della pubblica sicurezza, della difesa nazionale o dell'attività di contrasto, compresi l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati, agli organi giudiziari, agli organismi di informazione per la sicurezza di cui alla legge n. 124/2007, all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui al decreto-legge n. 82/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 109/2021, al Parlamento, alla Banca d'Italia e all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia di cui all'articolo 6 del d,lgs. n. 231/2007.

La *governance* della resilienza dei soggetti critici è attribuita: al Presidente del Consiglio dei ministri quale responsabile delle relative politiche e dell'adozione di una strategia nazionale per la resilienza dei soggetti critici (competenze specifiche nella materia non delegabili a Ministro senza portafoglio o Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri) (art. 3); al Comitato interministeriale per la resilienza, con poteri di proposta nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri circa gli indirizzi generali per le politiche di resilienza, di alta sorveglianza sull'attuazione della strategia nazionale per la resilienza e di promozione dell'adozione di misure, buone pratiche e iniziative in materia di resilienza dei soggetti critici anche a livello internazionale (art. 4); alle autorità settoriali competenti (ASC), responsabili dell'applicazione del d.lgs. n. 134/2024 (art. 5); al punto di contatto unico (PCU) istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio

Camera dei Deputati ARRIVO 05 agosto 2026 Prot: 2026/0001395/TN - Doc. firmato digitalmente da: CARLA CIUFFETTI + 2

dei ministri, la cui organizzazione è rimessa ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (art. 5); alla conferenza per la resilienza dei soggetti critici (CRSC) composta da un rappresentante per ciascuna delle ASC, un rappresentante del Ministero dell'interno, uno del Ministero della difesa, uno del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e uno dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (art. 11).

Per l'adozione della strategia nazionale, da effettuare "*a seguito di una consultazione aperta ai portatori di interesse, sentito il CIR e tenuto conto della strategia nazionale per la cybersicurezza*" l'art. 6 del d.lgs. n. 134/2024 ha previsto il termine del 17 luglio 2025, nonché l'aggiornamento "*almeno ogni quattro anni*".

Entro lo stesso termine, "e, *successivamente, quando necessario e, in ogni caso, almeno ogni quattro anni*," il PCU, acquisite le valutazioni del rischio da parte delle ASC per i settori di competenza, "*redige la valutazione del rischio dello Stato*".

Ai sensi dell'art. 8 ("*Individuazione dei soggetti critici*") il procedimento di individuazione dei soggetti critici - soggetti pubblici o privati che operano nei settori e sottosettori di cui all'allegato A (art. 2) - da concludere entro il 17 gennaio 2026 con il concorso delle ASC, del CIR e del PCU - mette capo a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con cui, entro il 17 luglio 2026, "*è adottato l'elenco dei soggetti critici*" (art. 8, comma 4), che "*non è soggetto a pubblicazione ed è escluso dall'accesso*".

Nell'ambito di detto procedimento, le ASC tengono conto dei seguenti criteri indicati dall'art. 8, comma 2: a) il soggetto fornisce uno o più servizi essenziali; b) il soggetto opera, e la sua infrastruttura critica è situata, in tutto o in parte sul territorio dello Stato; c) un incidente avrebbe effetti negativi rilevanti sulla fornitura da parte del soggetto di uno o più servizi essenziali ovvero sulla fornitura di altri servizi essenziali che dipendono da tale o tali servizi essenziali.

Per l'individuazione degli effetti negativi di cui all'art. 8, comma 2, lett. c), da

Camera dei Deputati ARRIVO 05 agosto 2026 Prot: 2026/0001395/TN - Doc. firmato digitalmente da: CARLA CIUFFETTI + 2

considerare rilevanti, l'art. 9 ("*Effetti negativi rilevanti*"), comma 1, stabilisce che ASC e il PCU tengono conto dei seguenti criteri: a) il numero di utenti che dipendono dal servizio essenziale fornito dal soggetto; b) la misura in cui altri settori e sottosettori di cui all'allegato A dipendono dal servizio essenziale in questione; c) l'impatto che gli incidenti potrebbero avere, in termini di entità e di durata, sulle attività economiche o sociali, sull'ambiente, sulla pubblica sicurezza, sull'incolumità pubblica o sulla salute pubblica; d) la quota di mercato del soggetto nel mercato del servizio essenziale fornito; e) l'area geografica, anche transfrontaliera, che potrebbe essere interessata da un incidente, tenendo conto della vulnerabilità associata al grado di isolamento di alcuni tipi di aree geografiche, quali quelle insulari, remote o montane; f) l'importanza del soggetto nel mantenimento di un livello sufficiente del servizio essenziale, tenendo conto della disponibilità di strumenti alternativi per la sua fornitura.

In merito all'applicazione di tali criteri, l'art. 9, comma 2, stabilisce la previa determinazione di soglie "*anche differenziate in ragione del settore di appartenenza*", da effettuare entro il 17 luglio 2025, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del CIR.

I soggetti critici sono destinatari di obblighi, tra cui la valutazione del rischio (art. 13), l'adozione e l'applicazione di misure di resilienza (art. 14), la notifica alle autorità competenti degli incidenti rilevanti, che perturbano o possono perturbare in modo significativo la fornitura di servizi essenziali (art. 16).

Ai fini della determinazione della rilevanza dell'incidente, l'art.16, comma 3, prevede che si tenga conto "*in particolare*" dei seguenti parametri: *"a) numero e percentuale di utenti interessati; b) durata della perturbazione; c) area geografica interessata, considerando l'eventuale isolamento geografico di tale area*".

L'art. 16, comma 4, demanda al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 2, per ciascuno di tali parametri, l'individuazione, su proposta delle ASC, per il tramite del PCU, di soglie quantitative, con specifico riferimento ai singoli settori di cui all'allegato A. Con il medesimo decreto sono

Camera dei Deputati ARRIVO 05 agosto 2026 Prot: 2026/0001395/TN - Doc. firmato digitalmente da: CARLA CIUFFETTI + 2

individuate, altresì, le modalità con cui i soggetti critici effettuano la notifica all'autorità settoriale competente e al PCU degli incidenti rilevanti e "*ove opportuno, trasmettono una relazione dettagliata entro i successivi trenta giorni*".

2.2. Pertanto, nel sistema delineato dagli artt. 8, 9 e 16 del d.lgs. n. 134/2024:

- nel procedimento di individuazione dei soggetti critici, nell'ambito dei settori e sottosettori dell'allegato A del d.lgs. n. 134/2024, si applicano i criteri stabiliti dall'art. 8, comma 2, lett. a), b) e c); quest'ultimo criterio attiene alla rilevanza degli effetti negativi di un incidente sulla fornitura di uno o più servizi essenziali;
- per la determinazione della rilevanza di tali effetti, le ASC e il PCU tengono conto dei criteri di cui all'art. 9, comma 1, lettere a) - f), per la cui applicazione l'art. 9, comma 2, demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione di soglie;
- ai sensi dell'art. 16, per determinare la rilevanza dell'incidente oggetto di obbligo di notifica da parte di soggetti critici, si tiene conto del numero e della percentuale di utenti interessati, della durata della perturbazione e dell'area geografica interessata, considerando l'eventuale isolamento geografico di tale area (comma 3), in base a soglie quantitative da stabilire con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 9, comma 2 (comma 4).

La natura normativa dello schema

3. Dunque, lo schema in esame attua l'art. 9, comma 2, e l'art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 134/2024.

La relazione illustrativa fa presente che, poiché "*la proposta di decreto ha evidenziato indici per affermarne il carattere normativo, si è ritenuto di dover richiedere il parere del Consiglio di Stato*". In particolare, "*la sostanza normativa dello schema di decreto si deduce dall'introduzione di disposizioni - volte a integrare il precetto delle disposizioni di rango primario - che dettano termini e procedure in materia di obblighi di notifica degli incidenti nonché relativamente alla condivisione di informazioni sugli incidenti tra amministrazioni pubbliche*".

Camera dei Deputati ARRIVO 05 agosto 2026 Prot: 2026/0001395/TN - Doc. firmato digitalmente da: CARLA CIUFFETTI + 2

3.1. La Sezione condivide in pieno tali considerazioni.

Il procedimento previsto dall'art. 9 contempla la proposta del CIR (comma 2) e la trasmissione dello schema alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia (comma 3). Il procedimento stabilito dall'art. 16, comma 4, prevede la proposta delle ASC, per il tramite del PCU.

Detti articoli non recano alcun richiamo all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, né si esprimono in merito alla qualificazione della disciplina ivi prevista.

Secondo il consolidato orientamento espresso da questo Consiglio sia in sede consultiva (da ultimo con i pareri n. 291 del 17 febbraio 2026, n. 1033 del 29 settembre 2025, n. 750 del 22 luglio 2025, n. 595 del 16 giugno 2025, n. 1349 del 2 maggio 2019 e n. 429 del 13 febbraio 2019) che in sede giurisdizionale (Cons. Stato, ad. plen., 4 maggio 2012, n. 9; Cons. Stato, sez. VI, 18 febbraio 2015, n. 823; e cfr., altresì, nella giurisprudenza costituzionale Corte cost. 22 luglio 2010, n. 278 e Id., 21 ottobre 2011, n. 275), la mancanza di una qualificazione formale dell'atto da parte della fonte normativa di rango primario che vi fa rinvio non esclude, in ipotesi, che debba essere seguito il procedimento di cui all'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988 se il medesimo atto abbia sostanzialmente natura regolamentare.

In particolare, la Sezione ha chiarito che "*la natura normativa del regolamento non è sempre desumibile dal procedimento seguito, ma va individuata in relazione al concreto contenuto dell'atto*" e che "*i regolamenti sono espressione di una potestà normativa attribuita all'amministrazione, secondaria rispetto alla potestà legislativa, e disciplinano in astratto tipi di rapporti giuridici mediante una regolazione attuativa o integrativa della legge, ma ugualmente innovativa rispetto all'ordinamento giuridico esistente, con precetti aventi i caratteri della generalità ed astrattezza*" (Cons. Stato, sez. Cons. atti norm., 10 febbraio 2020, n. 379).

Nella fattispecie, va considerato che la disciplina per la quale si fa rinvio ad un decreto del Presidente del Consiglio presenta i caratteri della generalità, astrattezza e innovatività dell'ordinamento giuridico, evidenziati in particolare dalle

Camera dei Deputati ARRIVO 05 agosto 2026 Prot: 2026/0001395/TN - Doc. firmato digitalmente da: CARLA CIUFFETTI + 2

disposizioni in materia di notifica e di relazione degli incidenti rilevanti e dal contenuto degli allegati.

Detta disciplina è indirizzata a categorie di soggetti - individuate in conformità ai 12 settori di attività dell'allegato A del d.lgs. n. 134/2024 - che costituiscono, allo stato, ampie e indeterminate platee di destinatari. Essa ha un rilievo esterno rispetto all'Amministrazione, non è riconducibile a casi singoli e individuati (fatto salvo quanto in seguito rilevato in merito all'allegato I al punto n. 7.2) e attiene a fattispecie di natura ipotetica, essendo rimessa l'elencazione dei soggetti critici al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 8, comma 4.

Perciò, anche se gli artt. 9, comma 2, e 16, comma 4, d.lgs. n. 134/2024 delineano un procedimento di adozione dell'atto nel quale non è richiamato, sotto il profilo del procedimento, l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, alle disposizioni in esame deve riconoscersi una natura sostanzialmente regolamentare, sotto i profili dell'integrazione in funzione applicativa e dell'esecuzione delle disposizioni poste dalla fonte normativa di rango primario.

3.1.1. Ne consegue che, come correttamente rilevato dall'amministrazione, l'atto rientra tra gli "*atti normativi a rilevanza esterna*" per i quali è previsto, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. c), della legge n. 20/1994, il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, con obbligo di sottoposizione al visto ed alla registrazione. Perciò il relativo adempimento va menzionato sia nel preambolo che nell'*explicit* dell'atto.

L'istruttoria dello schema

4. Nella documentazione di accompagnamento dello schema non si riscontrano informazioni circa lo stato di attuazione del complessivo quadro normativo delineato dal d.lgs. n. 134/2024. In particolare l'Amministrazione non ha fornito informazioni, che pure sarebbero state opportune, in merito:

a) alla definizione della strategia nazionale per la quale l'art. 6 d.lgs. n. 134/2024 ha previsto il termine del 17 luglio 2025 (anticipato rispetto al termine del 17 gennaio

Camera dei Deputati ARRIVO 05 agosto 2026 Prot: 2026/0001395/TN - Doc. firmato digitalmente da: CARLA CIUFFETTI + 2

2026 stabilito dall'art. 4 della direttiva 2557/2022);

b) all'effettuazione della valutazione del rischio dello Stato, per la quale la direttiva 2557/2022 e l'art. 6 d.lgs. n. 134/2024 hanno stabilito il termine del 17 gennaio 2026;

c) al procedimento di individuazione dei soggetti critici, che l'art. 8, comma 1, d.lgs. n. 134/2024 prevede che debba essere effettuata entro il 17 gennaio 2026 da parte delle ASC e che metta capo all'adozione del relativo elenco entro il termine del 17 luglio 2026, con d.P.C.M. non soggetto a pubblicazione (art. 8, comma 4).

Comunque, da documento pubblicato sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, risulta che la strategia nazionale è stata adottata nel mese di aprile 2026 e che la definizione degli obiettivi strategici e delle misure attuative ivi indicati è stata effettuata anche a seguito di consultazione pubblica (pag. 16). Il medesimo documento rende noto che è stata effettuata la valutazione del rischio dello Stato prevista dall'art. 7 d.lgs. n. 134/2024. Inoltre, il PCU è stato istituito con il d.P.C.M. 2 aprile 2025.

4.1. L'art. 8, comma 1, d.lgs. n. 134/2024 delinea un procedimento di individuazione dei soggetti ritenuti critici, da concludere entro il 17 gennaio 2026, di competenza delle ASC, ai cui fini esse tengono conto dei criteri di cui all'art. 8, comma 2, tra i quali è indicata la produzione, a seguito di incidente, di effetti negativi rilevanti, ai sensi dell'art. 9, sulla fornitura da parte di un soggetto critico di uno o più servizi essenziali ovvero sulla fornitura di altri servizi essenziali che dipendono da tale o tali servizi essenziali.

Poiché la rilevanza dei suddetti effetti negativi è valutata in base ai criteri di cui all'art. 9, comma 1, d.lgs. n. 134/2024, lo schema in esame, che stabilisce (anche) specifiche soglie per l'applicazione degli stessi criteri, integra un presupposto normativo del procedimento di individuazione di cui all'art. 8, comma 1, d.lgs. n. 134/2024.

Tanto è evidenziato anche dai termini di conclusione dei relativi procedimenti: 17 luglio 2025 per il procedimento previsto dall'art. 9, comma 2, per lo schema in

Camera dei Deputati ARRIVO 05 agosto 2026 Prot: 2026/0001395/TN - Doc. firmato digitalmente da: CARLA CIUFFETTI + 2

esame; 17 gennaio 2026 per il procedimento di individuazione di soggetti ritenuti critici, di cui all'art. 8, comma 1, restando affidata al d.P.C.M. di cui all'art. 8, comma 4, da emanare entro il 17 luglio 2026, una funzione di garanzia di uniformità dei criteri applicati dalle singole ASC nel rispetto delle previsioni del presente regolamento e di definitiva individuazione dei soggetti critici.

4.2. In merito a quanto sopra esposto nel punto n. 4, lett. c), si constata che la documentazione di accompagnamento non fornisce specifici elementi informativi circa lo stato del procedimento di cui all'art. 8, comma 1, d.lgs. n. 134/2024, anche in rapporto con lo schema in esame, nonché al superamento del termine del 17 gennaio 2026 (art. 8, comma 1), dovendosi comunque desumere che tale procedimento sarà concluso dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Secondo il costante orientamento della Sezione, il superamento del termine previsto da una fonte di rango primario per l'emanazione di un regolamento non esaurisce il relativo potere dell'Amministrazione (cfr., *e plurimis*, Cons. Stato, sez. Cons. atti norm., pareri 12 marzo 2025, n. 514 e 23 dicembre 2024, n. 1558).

Ma, sotto il profilo dell'adempimento degli obblighi posti dalla disciplina euro unitaria, occorre evidenziare che i termini di cui all'art. 8, commi 1 e 4, appaiono strumentalmente collegati in funzione del rispetto del termine del 17 luglio 2026 stabilito dall'art. 6 della direttiva 2557/2022.

Si consideri che l'adempimento di quest'ultimo termine è indispensabile per assicurare il contestuale avvio da parte degli Stati membri del complessivo sistema previsto dalla stessa direttiva (di cui significativamente l'art. 16 mira a "*promuovere l'attuazione convergente*") in cui, l'assolvimento dei previsti obblighi di notifica è finalizzato anche ad assicurare la continuità dei servizi essenziali in altri Stati membri.

Tenuto conto della impossibilità ormai di concludere ogni adempimento entro il predetto termine del 17 luglio 2026 si raccomanda all'amministrazione di adoperarsi al fine di completare l'iter del presente schema e le successive fasi

Camera dei Deputati ARRIVO 05 agosto 2026 Prot: 2026/0001395/TN - Doc. firmato digitalmente da: CARLA CIUFFETTI + 2

attuative nel più breve tempo possibile al fine di evitare ogni possibile contestazione di inadempimento rispetto agli obblighi derivanti dalla direttiva.

Sotto il medesimo profilo, bisogna considerare che l'art. 4, comma 2, secondo periodo, dello schema stabilisce che le notifiche cui sono tenuti i soggetti critici avvengano attraverso una piattaforma (digitale) unica, sicché l'attuazione del regolamento in esame sarà condizionata dalla data di entrata in funzione di tale piattaforma. Al riguardo, la documentazione in atti non fornisce alcuna informazione, salvo far presente che detta attuazione "*richiederà inoltre la progressiva realizzazione e messa in esercizio della piattaforma informatica per la gestione delle notifiche di incidente*" (punto n. 5.1. dell'AIR). E' quindi necessario che, in parallelo con la fase di attuazione del presente regolamento, sia garantita la tempestiva funzionalità della piattaforma.

4.3. Sotto il profilo del metodo istruttorio, si prende atto della circostanza rappresentata dall'AIR dello svolgimento in forma ristretta della consultazione prevista dall'art. 16 d.P.C.M. n. 169/2017, ("*Nel corso del processo di identificazione delle soglie per l'individuazione dei soggetti critici, le ASC hanno condotto specifiche interlocuzioni con operatori di settore, associazioni di categoria e principali stakeholder, anche al fine di verificare la praticabilità dei criteri proposti e di raccogliere dati non disponibili nelle fonti istituzionali. Le soglie per la notifica degli incidenti sono state calibrate con il contributo delle ASC e dei regolatori di settore, nonché attraverso interlocuzioni con i principali operatori, al fine di garantire un livello di allerta proporzionato alla struttura del servizio e alla natura dei potenziali impatti sistemici*"; "*Le soglie individuate nell'Allegato I rappresentano l'esito di un processo di valutazione che ha coinvolto le Autorità Settoriali Competenti, i regolatori di settore, le associazioni di categoria e i principali operatori*".

Ma, considerata l'ampia platea dei destinatari dell'intervento stimati nella tabella del punto 4.1 dell'AIR (700 operatori stimati per il solo settore delle infrastrutture digitali) sarebbe stata opportuna la comunicazione da parte dell'Amministrazione

Camera dei Deputati ARRIVO 05 agosto 2026 Prot: 2026/0001395/TN - Doc. firmato digitalmente da: CARLA CIUFFETTI + 2

degli interlocutori effettivamente coinvolti, dei contributi da essi forniti nella consultazione e dei relativi esiti.

Infatti, la conoscenza delle informazioni acquisite nell'ambito delle consultazioni svolte dalle Amministrazioni è funzionale alla comprensione delle motivazioni delle opzioni regolatorie scelte. Perciò, è necessario che, quando si richiede l'attivazione della funzione consultiva di questo Consiglio, le Amministrazioni trasmettano anche la documentazione relativa alla consultazione svolta e, in particolare, identità dei soggetti consultati nei casi in cui si decida di non procedere con la consultazione aperta, esiti della stessa e loro valutazione.

La Sezione ritiene di non dover procedere in via interlocutoria all'acquisizione di tali elementi, tenuto conto dell'esigenza di completare l'attuazione del d. lgs. n. 134 del 2024 in tempi rapidi e in modo da ridurre al minimo il ritardo rispetto alla già descritta tempistica dettata in funzione del termine del 17 luglio 2026 stabilito dall'art. 6 della direttiva 2557/2022, ferma restando l'esigenza *pro futuro* di inviare al Consiglio di Stato i sopra indicati elementi.

4.4. Il punto n. 4.1. dell'AIR reca una tabella di stima numerica "*della platea di soggetti che verranno individuati come critici, per ciascun settore e sottosettore*" indicati nell'allegato A del d.lgs. n. 134/2024.

Il punto n. 5.2. dell'AIR rende noto che sarà effettuato il monitoraggio dell'attuazione del decreto in funzione dell'obbligo previsto dall'art. 5, comma 7, d.lgs. n. 134/2024 ("*Entro il 17 luglio 2028 e, successivamente, ogni due anni, il PCU trasmette alla Commissione europea e al gruppo per la resilienza dei soggetti critici di cui all'articolo 19 una relazione di sintesi in merito alle notifiche ricevute ai sensi dell'articolo 16, comma 1, compresi il numero di notifiche e la natura degli incidenti notificati, e alle azioni intraprese dalle ASC ai sensi dell'articolo 16, comma 6.*").

4.5. Al riguardo - in conformità all'indirizzo della Sezione in materia di inserimento di "*clausola valutativa*" (c.d. *evaluation clause*) negli schemi di atti normativi per

Camera dei Deputati ARRIVO 05 agosto 2026 Prot: 2026/0001395/TN - Doc. firmato digitalmente da: CARLA CIUFFETTI + 2

monitorarne l'attuazione e assicurare una qualità durevole della regolazione (cfr. Cons. Stato, sez. Cons. atti norm., pareri 24 dicembre 2025, n.1485, 21 novembre 2025, n. 1308 e 8 ottobre 2025, n. 1068) - si raccomanda di inserire nello schema un articolo che preveda un meccanismo di verifica periodica *ex post* del "*raggiungimento delle finalità*" dell'intervento normativo (articolo 14, comma 4, legge n. 246/2005 in tema di valutazione di impatto della regolazione), per acquisire informazioni idonee alla valutazione dell'adeguatezza, dell'efficacia e della proporzionalità della regolazione in esame - in funzione dell'eventuale revisione - rispetto ai relativi obiettivi e ai fattori, anche tecnologici, di trasformazione sia della fornitura dei servizi essenziali di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) d.lgs. n. 134/2024, sia del novero dei soggetti stimati dalla citata tabella del punto n. 4.1. dell'AIR.

4.6. Sotto il profilo dell'istruttoria degli effetti finanziari, la relazione illustrativa, nel riferirsi all'art. 6, rappresenta che dallo schema di decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si constata però che l'AIR, a proposito della piattaforma unica prevista dall'art. 4 ("*Notifica degli incidenti rilevanti*"), comma 2, secondo periodo fa presente che essa "*sarà sviluppata valorizzando, ove possibile, infrastrutture e componenti tecnologiche già esistenti nella disponibilità delle amministrazioni competenti, anche al fine di garantire interoperabilità con i sistemi informativi settoriali e contenimento degli oneri organizzativi e finanziari*".

I riferimenti dell'AIR alla mera possibilità di valorizzazione di infrastrutture e componenti tecnologiche già esistenti e al solo contenimento degli oneri finanziari, inducono la Sezione a richiamare il proprio orientamento circa l'esigenza che sugli schemi degli atti sottoposti al parere e sulle relazioni tecniche di accompagnamento siano già state effettuate le verifiche di compatibilità finanziaria di competenza, per le altre amministrazioni (v. oltre), del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (cfr., *e plurimis*, Cons. Stato, sez. Cons. atti norm., parere 22 marzo 2024, n. 417).

Infatti, anche se l'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in

Camera dei Deputati ARRIVO 05 agosto 2026 Prot: 2026/0001395/TN - Doc. firmato digitalmente da: CARLA CIUFFETTI + 2

tema di verifica della copertura finanziaria, individua quali atti sottoposti alla verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato "*i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa che comportano conseguenze finanziarie*", i quali devono essere corredati di una relazione tecnica verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, il principio dell'equilibrio di bilancio contenuto nell'art. 81 della Costituzione impone al "*complesso delle pubbliche amministrazioni*" (cfr. articolo 81, comma 6 Cost., in diretta correlazione, per questo profilo, all'articolo 97, comma 1, Cost.) di assicurare l'equilibrio dei bilanci.

Siffatta assicurazione è affidata non già alla indicazione della "*copertura finanziaria*" in senso proprio e stretto (essendo rimessa solo alla legge la facoltà di introdurre "*nuovi o maggiori oneri*", con la contestuale indicazione dei "*mezzi per farvi fronte*"), ma alla attestazione di "*neutralità finanziaria*" dell'intervento, vale a dire della "*invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica*" (Cons. Stato, Sez. cons. atti norm., parere 19 dicembre 2025 n. 1440).

Tali principi trovano applicazione anche per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, seppur in modo differente rispetto agli altri Ministeri e compatibile con la autonomia contabile e di bilancio della stessa, garantita dall'art. 8 d.lgs. n. 303/1999, che stabilisce che "*la Presidenza provvede all'autonoma gestione delle spese nei limiti delle disponibilità iscritte in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con propri decreti il Presidente stabilisce, in coerenza con i criteri di classificazione della spesa del bilancio statale, la struttura dei bilanci e la disciplina della gestione delle spese*".

Tale previsione è attuata con il vigente d.P.C.M. 10 aprile 2024 ("*Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri*"), il cui art. 2 ("*Autonomia finanziaria*") dispone che "*la Presidenza … provvede autonomamente alla gestione delle risorse finanziarie necessarie ai propri fini*

Camera dei Deputati ARRIVO 05 agosto 2026 Prot: 2026/0001395/TN - Doc. firmato digitalmente da: CARLA CIUFFETTI + 2

istituzionali, in base alle norme del presente decreto".

Ovviamente tale autonomia è esercitata "*nell'ambito dello stanziamento previsto ed approvato con le leggi finanziaria e di bilancio*" (art. 12, comma 1, lett. e), della legge n. 59/1997) e, infatti, l'intero complesso delle disposizioni del citato d.P.C.M. 10 aprile 2024 prevede una ampia autonomia contabile e finanziaria nelle varie fasi del ciclo di bilancio (approvazione del bilancio di previsione, variazioni di bilancio, gestione delle spese, controlli) sempre nei limiti dello stanziamento del Fondo assegnato in legge di bilancio alla Presidenza.

Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri l'organo competente al controllo interno di regolarità amministrativa e contabile è "*l'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile*" (Ubrac), in base all'art. 1, lett. f, e agli artt. 51 e ss. del d.P.C.M. 10 aprile 2024.

L'art. 51, comma 2, del citato d.P.C.M. stabilisce che "*Sono assoggettati al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile* [dell'Ubrac] *tutti gli atti dai quali derivino effetti finanziari per il bilancio della Presidenza. Sono, in ogni caso, soggetti al controllo preventivo i seguenti atti: a) atti soggetti a controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti*".

Di conseguenza anche tale schema è assoggettato al controllo del menzionato ufficio che deve attestare la compatibilità finanziaria del regolamento.

La Sezione ritiene che tale attestazione debba intervenire prima dell'invio della richiesta di parere al Consiglio di Stato ed essere trasmessa unitamente agli altri atti istruttori dello schema e invita pertanto *pro futuro* l'amministrazione a procedere in questo senso.

Nel caso di specie, la già espresse considerazioni relative alla necessità di completare l'attuazione del d, lgs. n. 134 del 2024 senza ulteriori ritardi rispetto agli obblighi anche temporali della direttiva UE 2022/2557 conducono a esprimere in via definitiva il presente parere, raccomandando all'amministrazione di richiedere la predetta attestazione prima di dare ulteriore corso allo schema.

4.7. Sotto il profilo della completezza del *iter* procedimentale, si constata che il

Camera dei Deputati ARRIVO 05 agosto 2026 Prot: 2026/0001395/TN - Doc. firmato digitalmente da: CARLA CIUFFETTI + 2

CIR ha deliberato sullo schema di decreto in data 14 maggio 2026 in conformità all'art. 9, comma 2, d.lgs. n. 134/2024.

Il titolo e il preambolo dello schema

5. Come già rilevato nel punto n. 2, il titolo dell'atto rappresenta che esso è adottato ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 134/2024.

Il terzo visto del preambolo dello schema richiama, oltre all'art. 9, anche l'art. 10 ("*Soggetti critici del settore bancario, delle infrastrutture dei mercati finanziari e delle infrastrutture digitali*") e l'art. 16 ("*Notifica degli incidenti*") dello stesso d.lgs. n. 134/2024.

La relazione illustrativa, senza soffermarsi sul richiamo dell'art. 10 nel preambolo dell'atto, specifica che lo schema attua non solo le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, ma anche quelle di cui all'art. 16, comma 4 ("*Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 2, sono individuate, su proposta delle ASC, per il tramite del PCU, soglie quantitative, per ciascuno dei parametri di cui al comma 3, con specifico riferimento ai singoli settori di cui all'allegato A. Con il medesimo decreto sono individuate, altresì, le modalità con cui effettuare la notifica di cui al comma 2*"), d.lgs. n. 134/2024.

L'AIR, (in particolare la sintesi dell'AIR pag. 1), nonché l'ATN, rappresentano che lo schema attua gli articoli 8, comma 2, d.lgs. n. 134/2024 ("*2. In sede di individuazione dei soggetti ritenuti critici, le ASC tengono conto dei risultati della valutazione del rischio dello Stato e della strategia e applicano tutti i seguenti criteri: a) il soggetto fornisce uno o più servizi essenziali; b) il soggetto opera, e la sua infrastruttura critica è situata, in tutto o in parte sul territorio dello Stato; c) un incidente avrebbe effetti negativi rilevanti, ai sensi dell'articolo 9, sulla fornitura da parte del soggetto di uno o più servizi essenziali ovvero sulla fornitura di altri servizi essenziali che dipendono da tale o tali servizi essenziali*."), e 16, comma 3 ("*3 . Per determinare la rilevanza dell'incidente di cui al comma 1 si tiene conto in particolare dei parametri seguenti: a) numero e percentuale di utenti*

interessati; b) durata della perturbazione; c) area geografica interessata, considerando l'eventuale isolamento geografico di tale area”).

5.1. Appare quindi opportuno che, nel titolo dell’atto, sia richiamato anche l’art. 16, comma 4.

Quanto al richiamo dell’art. 10 nel preambolo, considerato che tale articolo esclude i settori di cui ai numeri 3, 4 e 8 dell’allegato A del d.lgs. n. 134/2024 dall’applicazione di disposizioni dello stesso decreto legislativo, tra cui quelle in tema di notifica di incidenti rilevanti, si suggerisce di richiamare detto articolo separatamente dagli artt. 9 e 16.

L’articolato

6. L’art. 1, comma 1, lettere da a) a g), reca definizioni necessarie, secondo la relazione illustrativa, “*a chiarire la portata delle disposizioni contenute nello schema di decreto*” che, per lo più rinviano a definizioni contenute nell’art. 2 d.lgs. n. 134/2024.

Pur considerato che la direttiva n. 2557/2022 e il d.lgs. n. 134/2022 non contengono una definizione degli eventi che possono perturbare la fornitura di servizio essenziale, valuti l’Amministrazione di introdurne la definizione, anche in relazione alla circostanza che, come più avanti evidenziato (punti n. 8.1.3 e 10.1), nell’allegato II sono menzionati eventi di indisponibilità e di interruzione dello stesso servizio.

7. L’art. 2 (“*Definizione delle soglie per l’applicazione dei criteri di determinazione della rilevanza degli effetti negativi di un incidente ai fini dell’individuazione dei soggetti ritenuti critici*”) stabilisce che: “*1. Ai fini dell’individuazione dei soggetti ritenuti critici le ASC, nel valutare se i soggetti rispettano entrambi i criteri di cui all’articolo 8, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo, determinano anche se soddisfano uno o più tra quelli enunciati dall’articolo 9, comma 1, come specificati, per ciascun settore e sottosettore, nell’allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto*”.

L’allegato I è intitolato “*INDIVIDUAZIONE SOGLIE art. 8 comma 2 decreto*

legislativo 4 settembre 2024, n. 134".

La relazione illustrativa fa presente che "*In ossequio alla disposizione, le ASC dovranno valutare se un soggetto soddisfa uno o più dei criteri enunciati dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo come specificati, per ciascun settore e sottosettore, nell'Allegato I allo schema di decreto*".

7.1. Tale considerazione, che riporta parzialmente il contenuto dell'articolo, non pare chiarirne il significato normativo, in particolare in relazione alle disposizioni dell'art. 8, comma 1, d.lgs. n. 134/2024.

Poiché tale significato va individuato in base ai principi che presidiano la gerarchia delle fonti normative, va escluso che esso possa presentare aspetti di carattere innovativo e ne va ricercata una portata di natura integrativa o di dettaglio in funzione applicativa, di disposizioni del decreto legislativo.

Sotto questo profilo, sembra che l'art. 2 intenda evidenziare che la determinazione della rilevanza degli effetti negativi di cui all'art. 8, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 134/2024 - criterio concorrente con quelli indicati nelle lettere a) e b) dello stesso comma - è effettuata, nell'ambito del procedimento di individuazione dei soggetti critici, in base all'allegato I.

Pertanto, a fini di maggior chiarezza, l'art. 2 potrebbe essere riformulato come segue: "*1. Nel procedimento di individuazione dei soggetti ritenuti critici, ferme restando le valutazioni in base ai criteri di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo, nel dare applicazione al criterio di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), dello stesso decreto legislativo, le ASC tengono conto della determinazione di soglie di rilevanza degli effetti negativi di un incidente di cui all'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto*".

7.2. L'allegato I, richiamato dall'art. 2, è intitolato "*INDIVIDUAZIONE SOGLIE art. 8 comma 2 decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134*". Esso riproduce l'allegato A del d.lgs. n. 134/2024 nelle prime tre colonne, rispettivamente intitolate: settori, sottosettori e categorie di soggetti.

Camera dei Deputati ARRIVO 05 agosto 2026 Prot: 2026/0001395/TN - Doc. firmato digitalmente da: CARLA CIUFFETTI + 2

Poiché lo schema in esame è adottato ai sensi dell'art. 9, comma 2, d.lgs. n. 134/2024 occorre che nel titolo dell'allegato sia richiamata tale disposizione e che, nello stesso titolo, dopo le parole *"art. 8 comma 2*" siano introdotte le seguenti "*lettera c)*".

Dato che la disciplina in esame costituisce il presupposto dell'individuazione dei soggetti critici di cui all'art. 8 comma 1, che costituisce procedimento distinto da quelli di cui all'art. 9, comma 2, e 16, comma 4, del d.lgs. n. 134/2024, occorre che nell'allegato I: sia sostituita l'indicazione esplicita di soggetti critici (quale l'Organismo Centrale di Stoccaggio, OCSIT) con una formulazione che non consenta l'individuazione del soggetto, in conformità all'art. 8, comma 4, secondo periodo, d.lgs. n. 134/2024 che esclude che sia resa pubblica l'individuazione dei soggetti critici; nella quarta colonna siano soppresse le parole "*il soggetto è critico*" e il contenuto di ogni riga sia formulato in forma sostantiva in modo da evidenziare soglie specifiche in relazione alle quali l'effetto negativo di un incidente assume rilievo.

La riformulazione in forma sostantiva della quarta colonna dell'allegato I dovrebbe essere basata sull'indicazione di soglie specifiche: non sembra rispondere a tale criterio, per il sotto settore gas, prime quattro categorie di soggetti, il riferimento "*all'ultimo anno disponibile relativo all'analisi condotta dall'ARERA per la relazione annuale*", poiché tale riferimento integra un criterio di individuazione "*mobile*" carente di determinatezza nell'attualità.

8. L'art. 3 ("*Definizione delle soglie per i parametri di rilevanza degli incidenti oggetto di notifica*") prevede che "*1. I soggetti critici effettuano la notifica degli incidenti di cui all'articolo 4 qualora essi raggiungano o superino una o piùdelle soglie enunciate nell'allegato II, che costituisce parte integrante al presente decreto*").

Appare opportuno che il testo evidenzi che, dall'adempimento previsto, sono esclusi i soggetti di cui all'art. 10 d.lgs. n. 134/2024. A tal fine, si suggerisce di premettere all'*incipit* dell'articolo le seguenti parole: "*Ad esclusione di quelli*

indicati dall'articolo 10 del decreto legislativo,".

Conseguentemente, una volta esplicitata detta esclusione nell'art. 3, a fini di maggior chiarezza, l'allegato II potrebbe avere una numerazione progressiva anziché corrispondente a quella dell'allegato A del d.lgs. n. 134/2024. Qualora si intenda invece mantenere l'attuale numerazione e la corrispondenza con la numerazione dell'allegato A, si suggerisce di inserire nell'allegato II i settori esclusi (nn. 3, 4 e 8) con la specifica "*non applicabile*".

Si suggerisce inoltre di sostituire le parole "*una o più delle*" con la parola "*le*" e di sostituire, in coerenza con l'art. 2, le parole "*parte integrante al presente decreto*" con "*parte integrante del presente decreto*".

8.1. In merito alla formulazione dell'allegato II, si suggerisce di richiamare nel titolo anche il comma 2 dell'art. 9.

Inoltre, si osserva quanto segue.

L'essenzialità del servizio

8.1.1. Solo per alcune soglie l'indicazione dei servizi è effettuata con la qualificazione "*essenziale*". Poiché il d.lgs. n. 134/2024 si applica ai servizi essenziali definiti dall'art. 2, comma 1, lett. e), detta qualificazione dovrebbe essere utilizzata uniformemente.

I riferimenti temporali

8.1.2. Nel sotto settore c) petrolio, per i gestori di impianti di produzione, raffinazione, trattamento, deposito e trasporto di petrolio, si prevede che un incidente debba essere notificato se comporta un'interruzione del servizio essenziale con indisponibilità pari o superiore a 24/48 ore per le raffinerie. Al riguardo l'AIR chiarisce, tra l'altro, che "*La soglia temporale differenziata riflette la natura delle conseguenze di un'interruzione di oleodotto: nel breve termine è possibile attivare scorte e percorsi alternativi; oltre le 24-48 ore, l'assenza di rifornimento agli impianti a valle (raffinerie, aeroporti, depositi) produce effetti a cascata sulla disponibilità di carburanti*". Seppur condivisibile tale considerazione,

Camera dei Deputati ARRIVO 05 agosto 2026 Prot: 2026/0001395/TN - Doc. firmato digitalmente da: CARLA CIUFFETTI + 2

la previsione di detta soglia potrebbe rendere incerto il momento in cui sorge l'obbligo di notifica dell'incidente entro 24 ore dalla conoscenza. Ciò non pare coerente con l'art. 16, comma 2, d.lgs. che prevede che "*2. Salvo che siano operativamente impossibilitati a farlo, i soggetti critici effettuano la notifica di cui al comma 1 entro ventiquattro ore dal momento in cui vengono a conoscenza dell'incidente*", né con l'art. 4 dello schema che reca analoga disposizione.

Considerazione analoga va estesa alle soglie di interruzione del servizio "≥ *24*" ore, riferite alle categorie di soggetti dei sotto settori gas, trasporto ferroviario, trasporto per vie d'acqua e salute, nonché alla soglia "≥ *30*" minuti prevista per il settore spazio, poiché dalla conoscenza dell'interruzione del servizio rispettivamente per 24 ore e per 30 minuti deriva l'obbligo di notifica dell'incidente. Perciò la soglia dovrebbe essere, nei suddetti casi, indicata in almeno 24 ore e almeno 30 minuti.

La formulazione delle soglie

8.1.3. La formulazione delle soglie deve consentire di oggettivizzarne la rilevanza, in conformità all'art. 16, comma 4, d.lgs. n. 134/2024 che stabilisce che siano individuate soglie "*quantitative*".

Perciò, occorre evitare il ricorso a clausole che, per genericità della formulazione, lascino alla discrezionalità del soggetto interessato la concreta individuazione della rilevanza della soglia, quali ad esempio:

- per il settore energia, la qualificazione di impatti come "*significativi a livello di città metropolitana o più province*" (quarta colonna, seconda riga, dopo la parola "*oppure*"); in questo caso è opportuno anche sostituire le parole "*a livello di città metropolitana o più province*" con le seguenti "*nel territorio di una città metropolitana o di più province*";
- per il settore salute, il riferimento al "*breve termine*" entro il quale non è compensabile la produzione di un dispositivo medico essenziale o alla natura "*parziale*" della relativa distribuzione;
- per il settore enti della pubblica amministrazione, il riferimento alla disponibilità del servizio "*in modo significativamente limitato*".

Camera dei Deputati ARRIVO 05 agosto 2026 Prot: 2026/0001395/TN - Doc. firmato digitalmente da: CARLA CIUFFETTI + 2

Per lo stesso motivo, laddove la soglia sia costituita dall'indicazione di un certo numero di utenti - come nel caso del sottosettore "*Teleriscaldamento e teleraffrescamento*" - occorre specificare che tale numero si riferisce agli utenti coinvolti dalle conseguenze dell'incidente.

Ancora, in caso di inapplicabilità della soglia, nella quarta colonna dell'allegato si eviti il ricorso alla sigla N.A. o si inserisca la relativa legenda, (sotto settore energia sesta riga, sotto settore idrogeno).

Per il sotto settore energia elettrica, si verifichi la coerenza del ricorso in alcuni casi alla parola "*interruzione*" e, in altri casi, alla parola "*indisponibilità*" del servizio essenziale, in relazione alle fattispecie ipotizzate.

Per il sotto settore teleriscaldamento e teleraffrescamento:

- quanto alle condizioni nn. 1 e 2 appare opportuno inserire la parola *"ARERA"* dopo la parola "*delibera*";

- quanto alla condizione n. 4, l'AIR specifica che la *"Ospedalizzazione di ≥ 500 persone nelle prime 24 ore dall'evento*" costituisce "*un indicatore diretto di impatto sulla salute pubblica*", ma non chiarisce come essa possa essere riferita ai gestori di teleriscaldamento o teleraffrescamento in modo da consentire loro di effettuare la notifica dell'incidente; quindi, occorre che la soglia sia precisata in modo da evidenziare le circostanze che consentono l'immediata riferibilità di detta ospedalizzazione ai gestori del teleriscaldamento o teleraffrescamento.

Per il sotto settore gas, per una maggior chiarezza della formulazione della soglia "*Estensione territoriale > 500 km² E interruzione ≥ 24 ore per infrastrutture critiche*", si valuti l'opportunità di specificare che, come si evince dall'AIR, l'estensione territoriale è riferita alla rete e non all'area territoriale interessata dall'interruzione. Dal punto di vista formale, appare opportuno che la congiunzione sia in minuscolo.

Per il sottosettore del trasporto areo la quarta colonna recita "*Un incidente deve essere notificato se è ≥ 3 ore*": appare opportuno specificare se tale soglia è riferita

all'interruzione del servizio essenziale e sostituire - come sopra già accennato al n. 8.1.2 - l'indicazione "*>3*", con l'indicazione almeno 3 ore.

Per il settore salute, categoria "*Soggetti che svolgono attività di ricerca e sviluppo relative ai medicinali quali definiti all'articolo 1, lettera a), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219*", si valuti l'opportunità di formulare la corrispondente riga della quarta colonna in conformità alle altre formulazioni della stessa colonna, sostituendo le parole "*Si richiede la notifica a quei soggetti critici che dovessero subire un incidente con*" con le parole "*un incidente deve essere notificato se comporta una*".

Analoga considerazione deve farsi per lo stesso settore con riferimento alla categoria "*Soggetti che fabbricano prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici di cui alla sezione C, divisione 21, della classificazione statistica comune delle attività economiche nella Comunità europea (NACE Rev. 2) di cui all'allegato 1 del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006*".

Per la stessa categoria, nella corrispondente riga della quarta colonna, si consideri che l'indicazione del *link* ivi inserita non è idonea ad assicurare in ogni caso la reperibilità della lista di farmaci critici EMA: va pertanto individuata una modalità alternativa per assicurare la stessa reperibilità della lista di farmaci.

Per il settore spazio, nella corrispondente riga della quarta colonna, dopo la parola "*perturbazione*", devono essere aggiunte le parole "*del servizio essenziale*".

9. L'art. 4 ("*Notifica degli incidenti rilevanti*") disciplina gli obblighi dei soggetti critici in tema di notifica di incidenti rilevanti e di comunicazione della relazione dettagliata prevista dall'art. 16, comma 2, d.lgs. n. 134/2024, i cui contenuti sono specificati nell'allegato III.

9.1. Il comma 1 prevede che "*Ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo, trascorsi dieci mesi dalla notifica a mezzo posta elettronica certificata dell'individuazione dei soggetti come critici, i medesimi, al verificarsi di un incidente rilevante ai sensi dell'articolo 3, procedono alla notifica alla rispettiva*

Camera dei Deputati ARRIVO 05 agosto 2026 Prot: 2026/0001395/TN - Doc. firmato digitalmente da: CARLA CIUFFETTI + 2

ASC e al PCU secondo le modalità di cui al presente articolo".

Poiché l'art. 8, comma 5, primo periodo, prevede che la notifica dalla cui data decorre il termine di 10 mesi sia effettuata nei confronti dei soggetti che compaiono nell'elenco di cui al comma 4 dello stesso articolo ("*Entro trenta giorni dall'adozione dell'elenco di cui al comma 4, il PCU notifica ai soggetti che vi compaiono che i medesimi sono stati individuati come soggetti critici*") appare opportuno che le parole "*dalla notifica a mezzo posta elettronica certificata dell'individuazione dei soggetti come critici*" siano sostituite dalle seguenti: "*dalla notifica a mezzo posta elettronica certificata dell'inclusione nell'elenco dei soggetti individuati come critici*,".

9.2. Il comma 2 stabilisce che "*I soggetti critici effettuano la notifica di cui al comma 1 senza ritardo e comunque entro ventiquattro ore dal momento in cui vengono a conoscenza dell'incidente. La notifica è effettuata tramite apposita piattaforma unica gestita dal PCU*".

Il primo periodo riproduce la corrispondente disposizione contenuta nell'art. 16, comma 1, d.lgs. n. 134/2024, tranne la clausola "*Salvo che siano operativamente impossibilitati a farlo*": ciò non toglie che resti ferma l'applicazione della stessa clausola, in quanto stabilita dalla fonte normativa di rango primario.

Il secondo periodo ha un contenuto integrativo del d.lgs. n. 134/2024, in quanto prevede che le notifiche avvengano tramite la piattaforma unica. Carattere di dettaglio assumono le disposizioni dei commi 3 e 4 in tema di integrazione e aggiornamento della notifica "*iniziale*" (menzionata dalla direttiva n. 2557/2024), il cui contenuto è stabilito dall'allegato III.

Poiché esso disciplina anche il contenuto della "*relazione dettagliata*", si valuti l'opportunità di menzionare la stessa relazione nel titolo dello stesso allegato.

Con riferimento alla piattaforma unica, oltre a richiamare quanto sopra già osservato nei punti n. 4.2 e 4.6, si suggerisce di qualificarla con l'aggettivo "*digitale*".

Camera dei Deputati ARRIVO 05 agosto 2026 Prot: 2026/0001395/TN - Doc. firmato digitalmente da: CARLA CIUFFETTI + 2

10. L'art. 5 ("*Trasmissione delle notifiche*") disciplina le notifiche alla Commissione europea e ai punti contatto unici istituiti o designati presso gli altri Stati membri dell'Unione europea.

La formulazione del comma 1 ("*Le ASC, tramite il PCU notificano alla Commissione europea, secondo le modalità da questa stabilite, le notifiche ricevute ai sensi dell'articolo 4 relative agli incidenti che perturbano o possono perturbare in modo significativo la continuità della fornitura dei servizi essenziali almeno a o in sei Stati membri*") non è del tutto sovrapponibile a quella dell'art. 16, comma 5, d.lgs. ("*Gli incidenti che perturbano o possono perturbare in modo significativo la continuità della fornitura dei servizi essenziali almeno a o in sei Stati membri sono notificati dalle ASC alla Commissione europea, tramite il PCU*").

Infatti, in disparte la locuzione "*secondo le modalità da questa stabilite*", l'art. 16, comma 5, nel prevedere che oggetto della notifica siano gli incidenti - e non la mera notifica dell'incidente stesso da parte del soggetto cui spetta - pare presupporre una notifica comprensiva di uno specifico apporto delle ASC e del PCU, tra cui la valutazione dell'impatto transfrontaliero dello stesso incidente menzionata dall'art. 16, comma 6, d.lgs. n. 134/2024.

Considerazioni analoghe possono svolgersi per l'art. 5, comma 2 ("*Le ASC, tramite il PCU, trasmettono ai punti di contatto unici istituiti o designati ai sensi della direttiva (UE) 2022/2557 negli altri Stati membri dell'Unione europea, secondo le modalità concordate mediante apposite intese, le informazioni ricevute dai soggetti critici in merito agli incidenti notificati che hanno o possono avere un impatto rilevante sulla continuità della fornitura di servizi essenziali a o in altri Stati membri*"), con riferimento all'art. 16, comma 8, d.lgs. ("*8. Sulla base delle informazioni fornite dai soggetti critici nelle notifiche di cui al comma 1, le ASC, tramite il PCU, quando gli incidenti notificati hanno o possono avere un impatto rilevante sulla continuità della fornitura di servizi essenziali a o in altri Stati membri, informano i punti di contatto unici designati o istituiti, ai sensi della direttiva (UE) 2022/2557, da parte di tali Stati membri.*"), che sembra presupporre

Camera dei Deputati ARRIVO 05 agosto 2026 Prot: 2026/0001395/TN - Doc. firmato digitalmente da: CARLA CIUFFETTI + 2

un apporto informativo delle ASC, tramite il PCU, specifico e ulteriore rispetto alle informazioni rese dai soggetti critici.

Per gli aspetti segnalati - che richiederebbero una riformulazione del testo più aderente alla *ratio* delle disposizioni del decreto legislativo - si consideri che la riproduzione nello schema in esame di disposizioni poste da fonte normativa di rango primario comporterebbe un effetto di degradazione della stessa fonte, nella fattispecie connotato anche da una non completa sovrapponibilità delle relative disposizioni.

In proposito, la Sezione ha più volte avvertito che: la riproduzione, in una fonte di rango inferiore, di disposizioni poste da una fonte di rango superiore - tanto più in una formulazione non esattamente coincidente -, oltre a produrre un effetto di degradazione o di dequalificazione delle disposizioni poste dalla seconda, è suscettibile di compromettere l'ordinata gerarchia delle fonti normative e l'utilizzazione nella fonte normativa di rango inferiore di una formulazione non pienamente congruente con quella della fonte superiore è foriera di problemi interpretativi e applicativi. Sicché, laddove si ritenga comunque opportuno riprodurre disposizioni poste da fonte normativa di rango primario, occorre che essa sia fedele e che si ricorra a clausole quali "*Ai sensi dell'articolo …*" o equivalenti, per chiarire che le suddette disposizioni riproducono, a fini pratici, quelle poste dalla fonte normativa di rango superiore (cfr. Cons. Stato, sez. Cons. atti norm., 11 novembre 2024, n 1635).

10.1. Quanto appena osservato non esclude che il regolamento possa intervenire in via di dettaglio, in relazione a frammenti normativi di disposizioni stabilite dalla fonte normativa di rango primario, con una formulazione del testo, che, pur difforme da quella di dette disposizioni, ne esprima in forma più chiara il significato normativo.

Al riguardo, nel comma 1, si suggerisce di: sostituire la locuzione "*almeno a o in sei Stati membri*" (cui ricorrono la direttiva n. 2557/2022 e il d.lgs. n. 134/2024)

con la seguente "*almeno a, o in, sei Stati membri*" o con quella "*almeno in*"; esplicitare, oltre alla perturbazione della continuità, anche gli eventi interruttivi della fornitura o di indisponibilità di servizi essenziali, in quanto l'interruzione e l'indisponibilità del servizio (non menzionate nella direttiva n. 2557/20229) sono circostanza menzionate nell'allegato II.

11. L'art. 6 ("*Disposizioni finali*") prevede che "*1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica*".

Fermo restando quanto già osservato al punto n. 4.6, si consideri l'opportunità di sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: "*Clausola di invarianza finanziaria*".

12. In conclusione, la Sezione ritiene di dover esprimere il parere in senso favorevole con la richiesta di acquisire la menzionata attestazione del competente ufficio della Presidenza del Consiglio dei Ministri circa la compatibilità finanziaria dello schema e con le osservazioni sopra formulate.

P.Q.M.

La Sezione esprime parere favorevole con le osservazioni di cui in motivazione.

L'ESTENSORE
Carla Ciuffetti

IL PRESIDENTE
Roberto Chieppa

IL SEGRETARIO
Alessandra Colucci

Camera dei Deputati ARRIVO 05 agosto 2026 Prot: 2026/0001395/TN - Doc. firmato digitalmente da: CARLA CIUFFETTI + 2

Del. 2026/2 – 14/05/2026

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA RESILIENZA

OGGETTO: proposta di schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante «Regolamento ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, in materia di soglie per l'identificazione dei soggetti critici e in materia di notifica degli incidenti.».

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA RESILIENZA
nella seduta del 14 maggio 2026

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

VISTA la direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio;

VISTO il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio» e, in particolare, l'articolo 9, comma 2 e l'articolo 16 comma 4, che prevedono che le soglie per l'individuazione, rispettivamente, dei soggetti critici e degli incidenti da notificare, siano definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Comitato Interministeriale per la Resilienza (CIR);

VISTO, in particolare, l'articolo 4 del citato decreto legislativo, che istituisce il CIR affidandone le funzioni di Presidente al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alla resilienza dei soggetti critici, nonché le funzioni di segretario al punto di contatto unico in materia di resilienza dei soggetti critici;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

VISTO l'articolo 1, comma 1, del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 2 aprile 2025 che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, istituisce nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri il punto di contatto unico in materia di resilienza dei soggetti critici assegnando le relative funzioni al Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 2025 con il quale è stata attribuita al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Sen. Giovanbattista FAZZOLARI – ai sensi dell'articolo 3 comma 3 del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134 – la delega a svolgere le funzioni in materia di resilienza dei soggetti critici;

VISTA la delibera del CIR n. 2026/1 del 14 maggio 2026 con la quale è stato approvato il regolamento di funzionamento dello stesso CIR.

Delibera

L'approvazione dello schema decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante «Regolamento ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, in materia di soglie per l'identificazione dei soggetti critici e in materia di notifica degli incidenti», in allegato alla presente, all'unanimità, proclamata dal Presidente stesso.

Roma, 14 maggio 2026

Il Segretario del Comitato
Gen. C.A. Franco FEDERICI

L'Autorità politica presiedente
Sen. Giovanbattista FAZZOLARI

Camera dei Deputati ARRIVO 05 agosto 2026 Prot. 2026/0001395/TN

Allegato alla deliberazione n. 2026/2 del 14/05/2026
del Comitato Interministeriale per la Resilienza

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI RECANTE «REGOLAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 4 SETTEMBRE 2024, N. 134, IN MATERIA DI SOGLIE PER L'IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI CRITICI E IN MATERIA DI NOTIFICA DEGLI INCIDENTI.»

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;
VISTA la direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio;
VISTO il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio» e, in particolare, gli articoli 9, 10 e 16;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e, in particolare, gli articoli 89 e 92;
VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 2025 con il quale è stata attribuita al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Sen. Giovanbattista FAZZOLARI – ai sensi dell'articolo 3 comma 3 del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134 – la delega a svolgere le funzioni in materia di resilienza dei soggetti critici;
UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del ----;
ACQUISITI i pareri delle Commissioni ---- della Camera dei deputati e delle Commissioni --- del Senato della Repubblica;
SULLA PROPOSTA del Comitato interministeriale per la resilienza formulata nella seduta del ….;

ADOTTA
il seguente regolamento

ART. 1
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134;
b) «PCU»: il punto di contatto unico di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo;
c) «ASC»: le autorità settoriali competenti di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo;
d) «soggetti ritenuti critici»: i soggetti individuati dalle ASC ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo;

Camera dei Deputati ARRIVO 05 agosto 2026 Prot: 2026/0001395/TN

e) «soggetti critici»: i soggetti inclusi nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo;
f) «criteri di determinazione della rilevanza degli effetti negativi di un incidente»: i criteri enunciati nell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo;
g) «parametri di rilevanza degli incidenti»: i parametri enunciati nell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo.

ART. 2

(Definizione delle soglie per l'applicazione dei criteri di determinazione della rilevanza degli effetti negativi di un incidente ai fini dell'individuazione dei soggetti ritenuti critici)

1. Ai fini dell'individuazione dei soggetti ritenuti critici le ASC, nel valutare se i soggetti rispettano entrambi i criteri di cui all'articolo 8, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo, determinano anche se soddisfano uno o più tra quelli enunciati dall'articolo 9, comma 1, come specificati, per ciascun settore e sottosettore, nell'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto.

ART. 3

(Definizione delle soglie per i parametri di rilevanza degli incidenti oggetto di notifica)

1. I soggetti critici effettuano la notifica degli incidenti di cui all'articolo 4 qualora essi raggiungano o superino una o più delle soglie enunciate nell'allegato II, che costituisce parte integrante al presente decreto.

ART. 4

(Notifica degli incidenti rilevanti)

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo, trascorsi dieci mesi dalla notifica a mezzo posta elettronica certificata dell'individuazione dei soggetti come critici, i medesimi, al verificarsi di un incidente rilevante ai sensi dell'articolo 3, procedono alla notifica alla rispettiva ASC e al PCU secondo le modalità di cui al presente articolo.
2. I soggetti critici effettuano la notifica di cui al comma 1 senza ritardo e comunque entro ventiquattro ore dal momento in cui vengono a conoscenza dell'incidente. La notifica è effettuata tramite apposita piattaforma unica gestita dal PCU.
3. Qualora il soggetto critico venga a conoscenza di nuovi elementi significativi, tra cui la rilevazione di eventi comunque correlati all'incidente oggetto di notifica, la notifica di cui al comma 1 è integrata tempestivamente dal momento in cui il soggetto critico ne è venuto a conoscenza, fatte salve le norme a tutela del segreto investigativo.
4. Su richiesta delle ASC, il soggetto critico che ha proceduto a effettuare una notifica ai sensi del comma 1, provvede, entro ventiquattro ore dalla richiesta, a effettuare un aggiornamento della notifica, fatte salve le norme a tutela del segreto investigativo.
5. A seguito di richiesta da parte delle ASC, i soggetti critici trasmettono, entro trenta giorni dalla richiesta medesima, una relazione tecnica dettagliata sull'incidente che ne illustra gli elementi significativi, tra cui le cause, le conseguenze dell'evento sulle infrastrutture critiche di pertinenza, le azioni intraprese per porvi rimedio, fatte salve le norme a tutela del segreto investigativo.
6. I contenuti della notifica iniziale di cui al comma 2 e della relazione tecnica di cui al comma 5

Camera dei Deputati ARRIVO 05 agosto 2026 Prot. 2026/0001395/TN

sono enunciati nell'allegato III, che costituisce parte integrante al presente decreto.

ART 5
(Trasmissione delle notifiche)

1. Le ASC, tramite il PCU notificano alla Commissione europea, secondo le modalità da questa stabilite, le notifiche ricevute ai sensi dell'articolo 4 relative agli incidenti che perturbano o possono perturbare in modo significativo la continuità della fornitura dei servizi essenziali almeno a o in sei Stati membri.
2. Le ASC, tramite il PCU, trasmettono ai punti di contatto unici istituiti o designati ai sensi della direttiva (UE) 2022/2557 negli altri Stati membri dell'Unione europea, secondo le modalità concordate mediante apposite intese, le informazioni ricevute dai soggetti critici in merito agli incidenti notificati che hanno o possono avere un impatto rilevante sulla continuità della fornitura di servizi essenziali a o in altri Stati membri.
3. Il PCU assicura l'accesso alla piattaforma di cui all'articolo 4, comma 2, anche agli organismi di informazione per la sicurezza di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, al Ministero della difesa e al Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

ART. 6
(Disposizioni finali)

1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Sen. Giovanbattista Fazzolari

Allegato I
(articolo 2)
Soglie per l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134

Allegato II
(articolo 3)
Soglie per l'applicazione dei parametri di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134

Camera dei Deputati ARRIVO 05 agosto 2026 Prot: 2026/0001395/TN

ALLEGATO III
(ARTICOLO 4, COMMI 2 E 5)

CONTENUTO DELLA NOTIFICA DI INCIDENTE DI CUI ALL'ARTICOLO 16 DEL DECRETO LEGISLATIVO 4 SETTEMBRE 2024, N. 134

La notifica iniziale contiene almeno le seguenti informazioni in merito all'evento:

1. Numero e/o percentuale di utenti interessati o impattati dall'evento.
2. Data, ora di inizio e durata dell'incidente.
3. Luogo dell'evento (indirizzo e/o coordinate geografiche) e area geografica interessata e/o impattata.
4. Tipologia, specificando se si tratta di evento naturale (ad es. sismico, vulcanico, idraulico, idrogeologico, meteorologico), riconducibile a una condotta umana, dolosa o colposa (ad es., sabotaggio, criminalità organizzata, estremismo e terrorismo, incidente involontario) o altro (ad es. degrado strutturale, effetto a cascata di un evento che ha colpito un soggetto critico diverso).
5. Causa presunta;
6. Possibili conseguenze;
7. Possibile rilevanza transfrontaliera ed evidenza delle misure di cooperazione adottate.
8. Tempistiche di ripristino del servizio.

La relazione dettagliata contiene almeno informazioni in merito a:

1. Numero e/o percentuale di utenti interessati o impattati dall'evento.
2. Data, ora di inizio e durata dell'incidente.
3. Luogo dell'evento (indirizzo e/o coordinate geografiche) e area geografica interessata e/o impattata.
4. Tipologia, specificando se si tratta di evento naturale (ad es. sismico, vulcanico, idraulico, idrogeologico, meteorologico), riconducibile a una condotta umana, dolosa o colposa (ad es., sabotaggio, criminalità organizzata, estremismo e terrorismo, incidente involontario) o altro (ad es. degrado strutturale, effetto a cascata di un evento che ha colpito un soggetto critico diverso).
5. Causa accertata dell'evento.
6. Conseguenze accertate dell'evento.
7. Rilevanza transfrontaliera accertata dell'evento con l'indicazione puntuale degli Stati coinvolti ed evidenza delle misure di cooperazione adottate.
8. Conseguenze sulle infrastrutture critiche coinvolte.
9. Azioni intraprese per porre rimedio alle conseguenze dell'evento e tempistiche di ripristino del servizio.
10. Ove possibile, le azioni intraprese affinché l'incidente non si ripresenti.

BOZZA

Camera dei Deputati ARRIVO 05 agosto 2026 Prot: 2026/0001395/TN

All. 1

INDIVIDUAZIONE SOGLIE art. 8 comma 2 decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134			
SETTORI	**SOTTOSETTORI**	**CATEGORIE DI SOGGETTI**	**SOGLIA**
1. ENERGIA	a) Energia elettrica	Imprese elettriche di cui all'articolo 2, comma 25-terdecies, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79	Il soggetto è critico se fornisce energia elettrica a più del 25% del mercato finale o fornisce servizi essenziali attraverso il servizio di salvaguardia.
		Gestori del sistema di trasmissione di elettricità di cui all'articolo 2, comma 25-bis, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79	Il soggetto è critico se fornisce ≥ 30% del servizio a livello nazionale o il soggetto è l'unico fornitore del servizio in almeno una regione italiana.
		Gestori del sistema di distribuzione di elettricità di cui all'articolo 2, comma 25-ter, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79	Il soggetto è critico se fornisce ≥ 300.000 utenti per almeno 60 minuti nella stessa Regione.
		Produttori di cui all'articolo 2, comma 18, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79	Il soggetto è critico se il contributo complessivo dei principali gruppi societari alla produzione nazionale lorda ≥ 40% o fornisce un servizio essenziale per la sicurezza di cui alla Delibera n. 111/06 di Arera e del TIDE (Delibera 345/2023/R/eel) e di cui al piano di rialimentazione e riaccensione del sistema elettrico nazionale dell'Allegato A10 del CdR di Terna.
		Gestori del mercato elettrico designati quali definiti all'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio	Il soggetto è critico se è l'unico fornitore del servizio o detiene una quota di mercato ≥ 30% .
		Partecipanti al mercato quali definiti all'articolo 2, punto 25), del regolamento (UE) 2019/943 che forniscono servizi di aggregazione, gestione della domanda o stoccaggio di energia quali definiti all'articolo 3, commi 9, 8 e 6, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210	Il soggetto è critico se fornisce ≥ 30% del servizio a livello nazionale.
	b) Teleriscaldamento e teleraffrescamento	Gestori di teleriscaldamento o teleraffrescamento di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28	L'operatore del Teleriscaldamento, come definito dalla delibera ARERA 574/2018/R/tlr (OITLR), è considerato critico se sussistono entrambe le seguenti condizioni: 1) è iscritto all'anagrafica operatori ARERA, ai sensi del Testo integrato anagrafica operatori (TIAO) di cui alla delibera 102/2022/R/com; 2) sono allacciati alla sua rete più di 2'000 utenti come definiti dalla Delibera ARERA 526/2021/R/tlr

Camera dei Deputati ARRIVO 05 agosto 2026 Prot: 2026/0001395/TN

All. 1

INDIVIDUAZIONE SOGLIE art. 8 comma 2 decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134			
SETTORI	**SOTTOSETTORI**	**CATEGORIE DI SOGGETTI**	**SOGLIA**
1. ENERGIA	c) Petrolio	Gestori di oleodotti	Sono critici i soggetti giuridici titolari di uno o più oleodotti ricadenti in almeno uno delle seguenti categorie: 1. alimentano le raffinerie con capacità produttiva pari ad almeno il 10% della capacità complessiva italiana; 2. assicurano un collegamento con altri Paesi; 3. approvvigionano gli aeroporti internazionali di Roma Fiumicino e Milano Malpensa.
		Gestori di impianti di produzione, raffinazione, trattamento, deposito e trasporto di petrolio	Con riferimento alle macroaree individuate dalla circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 1/2007, sono critici i soggetti che soddisfano almeno uno dei seguenti tre criteri: Criterio 1: soggetto giuridico titolare di uno o più impianti di raffinazione avente capacità superiore al 10% della capacità complessiva italiana. Criterio 2: i soggetti giuridici titolari di depositi costieri che assicurano la movimentazione di una quantità dei principali prodotti petroliferi pari a più del 60% dei consumi di ognuna delle macro aree (rapporto da calcolare come media degli ultimi 5 anni), a meno che nella specifica macroarea sia presente un impianto di raffinazione di cui al criterio 1 che non richieda necessariamente l'attività di cabotaggio per raggiungere le aree di consumo. Criterio 3: sono soggetti critici i soggetti giuridici titolari di depositi che garantiscono la copertura di oltre il 50% delle scorte d'obbligo di proprietà dell'Organismo Centrale di Stoccaggio (OCSIT).
		Organismo centrale di stoccaggio italiano	Il soggetto critico è l'Organismo Centrale di Stoccaggio (OCSIT).
	d) Gas	Imprese fornitrici di gas di cui all'articolo 2, comma 1, lettera kk-septies), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164	Sono critici i gruppi societari per vendite al mercato finale che forniscono gas a più del 10 % del mercato finale con riferimento all'ultimo anno disponibile relativo all'analisi condotta dall'ARERA per la relazione annuale.
		Gestori del sistema di distribuzione del gas di cui all'articolo 2, comma 1, lettera kk-sexies), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164	Il soggetto è critico se distribuisce gas almeno a più del 7 % del mercato con riferimento all'ultimo anno disponibile relativo all'analisi condotta dall'ARERA per la relazione annuale.
		Gestori del sistema di trasporto del gas di cui all'articolo 2, comma 1, lettera kk-quater), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164	Il soggetto è critico se fornisce gas a più del 30% del mercato con riferimento all'ultimo anno disponibile relativo all'analisi condotta dall'ARERA per la relazione annuale.
		Gestori degli impianti di stoccaggio del gas di cui all'articolo 2, comma 1, lettera kk-nonies), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164	Il soggetto è critico se possiede una capacità di stoccaggio nominale maggiore del 30% di quella nazionale all'ultimo anno disponibile relativo all'analisi condotta dall'ARERA per la relazione annuale.
		Gestori del sistema GNL di cui all'articolo 2, comma 1, lettera kk-decies), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164	Il soggetto è critico se possiede una capacità di rigassificazione nominale maggiore di 3,5 miliardi di metri cubi annui.
1. ENERGIA	d) Gas	Imprese di gas naturale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164	Il soggetto è critico se possiede la capacità di produzione annuale di almeno 1 miliardo di metri cubi, oppure, se ha una capacità nominale di immettere sul sistema nazionale di trasporto del gas naturale almeno 1 miliardo di metri cubi l'anno.
		Gestori di impianti di raffinazione e trattamento di gas naturale	
	e) Idrogeno	Gestori di impianti di produzione, stoccaggio e trasporto di idrogeno	Il soggetto è critico se rientra in uno dei seguenti parametri: Produzione di idrogeno (operatori della produzione di idrogeno): se gestisce un impianto che produce più del 30% della quantità annua di idrogeno verde utilizzata nel Paese. Stoccaggio di idrogeno (operatori dello stoccaggio di idrogeno): se gestisce un impianto di stoccaggio del gas con un volume utile annuo superiore a 10.000 GWh. Trasporto di idrogeno (operatori del trasporto di idrogeno): se gestisce il trasporto del 30% del mercato.
2. TRASPORTI	a) Trasporto aereo	Vettori aerei di cui all'articolo 3, comma 4, del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio	Sono critici i soggetti pubblici o privati che rientrino in almeno uno dei seguenti tre parametri: 1. Quota di mercato nazionale ≥ 10% (calcolati sui dati disponibili per l'ultimo anno solare completo). La quota è espressa in *Work Load Unit* (WLU) che corrisponde a 1 passeggero o 100 kg di merce. 2. Il soggetto è l'unico fornitore nazionale del servizio, senza concorrenti diretti (Fornitori del servizio <= 1). 3. Il soggetto è il principale fornitore nella macroarea geografica di riferimento: •Nord-Ovest: Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta; •Nord-Est: Emilia-Romagna, FVG, Trentino Alto-Adige, Veneto; •Centro: Abruzzo, Lazio, Marche, Molise, Toscana, Umbria; •Sud: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia; •Isole: Sardegna; •Isole: Sicilia. Per principale fornitore deve intendersi quel soggetto che, in ciascuna Macroarea, supera il 5 % della quota di mercato nazionale (2% per la sola Macroarea "Sardegna").
		- Gestori aeroportuali di cui all'articolo 72, comma 1, lettera b, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27; - Aeroporti di cui all'articolo 72, comma 1, lettera a, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27, compresi gli aeroporti centrali di cui all'allegato II, punto 2), del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; - Soggetti che gestiscono impianti annessi situati in aeroporti	
		Operatori attivi nel controllo della gestione del traffico che forniscono servizi di controllo del traffico aereo di cui all'articolo 2, primo paragrafo n. 1, del regolamento (UE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio	

Camera dei Deputati ARRIVO 05 agosto 2026 Prot: 2026/0001395/TN

All. 1

INDIVIDUAZIONE SOGLIE art. 8 comma 2 decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134			
SETTORI	**SOTTOSETTORI**	**CATEGORIE DI SOGGETTI**	**SOGLIA**
2. TRASPORTI	b) Trasporto ferroviario	Gestori dell'infrastruttura ferroviaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 Imprese ferroviarie di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a, del decreto legislativo 112/2015 compresi gli operatori degli impianti di servizio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera n, de decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112	Sono critici i soggetti pubblici o privati che rientrino in almeno uno dei due seguenti parametri: 1. Utenti medi giornalieri > 300.000 (calcolati sui dati disponibili per l'ultimo anno solare completo) 2. Quota di mercato nazionale > 10% (calcolati sui dati disponibili per l'ultimo anno solare completo)
	c) Trasporto per vie d'acqua	Compagnie di navigazione per il trasporto per vie d'acqua interne, marittimo e costiero di passeggeri e merci quali definite all'allegato I del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, escluse le singole navi gestite da tali compagnie Organi di gestione dei porti quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 203, compresi i relativi impianti portuali quali definiti all'articolo 2, primo paragrafo, numero 11), del regolamento (CE) n. 725/2004, e soggetti che gestiscono opere e attrezzature all'interno di porti Gestori di servizi di assistenza al traffico marittimo quale definito dall'articolo 2 comma 1, lettera p, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, individuati dall'Autorità settoriale competente	Sono critici i soggetti pubblici o privati che rientrino in almeno uno dei seguenti due parametri: 1. Numero medio di utenti giornalieri ≥ 30.000 (calcolati sui dati disponibili per l'ultimo anno solare completo) 2. Il soggetto opera in regime di continuità territoriale disciplinata da apposita Convenzione per l'esercizio di servizi di collegamento marittimo in regime di pubblico servizio
	d) Trasporto su strada	Autorità stradali di cui all'articolo 2, punto 12), del regolamento delegato (UE) 2015/962 della Commissione responsabili del controllo della gestione del traffico Gestori di sistemi di trasporto intelligenti quali definiti dal Decreto MIT 1° febbraio 2013, articolo 1, comma 1, lettera a	Sono critici i soggetti pubblici o privati che rientrino in almeno uno dei seguenti quattro parametri: 1. Utenti medi giornalieri > 50.000 (calcolati sui dati disponibili per l'ultimo anno solare completo). (soglia espressa in TMG - Traffico Medio Giornaliero) 2. Quota mercato nazionale > 10% (calcolata sui dati disponibili per l'ultimo anno solare completo) 3. Quota mercato in almeno 3 Regioni > 50% (calcolata sui dati disponibili per l'ultimo anno solare completo) 4. Soggetto che gestisce tratte transfrontaliere (compresa la parte nazionale dei Trafori internazionali e quelle che coprono i Valichi alpini)
2.TRASPORTI	e) Trasporto pubblico	Operatori di servizio pubblico quali definiti all'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio	Sono critici i soggetti pubblici o privati che rientrino in almeno uno dei seguenti due parametri: 1. Numero utenti giornalieri > 300.000 2. Numero utenti giornalieri > 100.000 E Quota di mercato regionale del soggetto > 50%
3. SETTORE BANCARIO	---	Enti creditizi quali definiti all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013	Per l'identificazione dei soggetti critici del settore bancario si rinvia alla lista degli enti creditizi autorizzati in Italia che sono identificati annualmente dalla Banca d'Italia come istituzioni finanziarie a rilevanza sistemica globale (Global Systemically Important Institutions, G-SIIs) ovvero come altre istituzioni a rilevanza sistemica (Other Systemically Important Institutions, OSIIs), sulla base dei criteri individuati, rispettivamente, dal Regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 della Commissione e dagli Orientamenti dell'Autorità Bancaria Europea sulla valutazione degli O-SII.
4. INFRASTRUTTURE DEI MERCATI FINANZIARI	---	Gestori di sedi di negoziazione quali definiti all'articolo 1, comma 5-octies, lettera c) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 Controparti centrali (CCP) quali definite all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012	Il soggetto è critico se rientra in uno dei seguenti due paramentri: 1. gestisce/è autorizzato a gestire una sede di negoziazione 2. è autorizzato come CCP ai sensi della pertinente normativa nazionale
5. SALUTE	---	Prestatori di assistenza sanitaria quali definiti all'articolo 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38	Il soggetto è considerato critico nel caso in cui gestisca un presidio ospedaliero definito secondo i seguenti criteri: 1) presidio ospedaliero di II livello sede di DEA II Livello con numero di accessi in Pronto Soccorso per anno > 70.000 (DM 2 aprile 2015, n. 70) Se non presente sul territorio regionale/P.A.: 2) presidio ospedaliero sede di DEA con specialità di rilevanza strategica quali: - Centro Traumi di Alta Specializzazione, oppure - Centro/U.O. Grandi Ustionati Oppure 3) presidio ospedaliero con percentuale di posti letto autorizzati superiore al 20% sul totale regionale Sarà individuato un presidio ospedaliero ogni 1.5/2 milioni di abitanti sul totale della Regione/P.A. o almeno uno per Regione/P.A. se la popolazione regionale è inferiore

Camera dei Deputati ARRIVO 05 agosto 2026 Prot: 2026/0001395/TN

All. 1

INDIVIDUAZIONE SOGLIE art. 8 comma 2 decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134			
SETTORI	**SOTTOSETTORI**	**CATEGORIE DI SOGGETTI**	**SOGLIA**
5. SALUTE		Laboratori di riferimento dell'UE di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio	Un Laboratorio è critico se rientra in almeno uno dei seguenti quattro parametri: 1) fa parte della rete EURL (*European reference laboratories (EURLs) in public health*), per come costituita dal Regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio; 2) fa parte dei Laboratori nazionali di riferimento operanti presso l'Istituto Superiore di Sanità nell'ambito delle malattie infettive a potenziale epidemico/pandemico; 3) opera al più alto livello di biosicurezza BLS-4; 4) è il laboratorio regionale di riferimento con livello di biosicurezza BLS-3 con la maggiore capacità diagnostica giornaliera, in riferimento al dato istat di popolazione totale regionale (in regioni che ne hanno più di uno).
		Soggetti che svolgono attività di ricerca e sviluppo relative ai medicinali quali definiti all'articolo 1, lettera a), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219	Sono critiche quelle società di persone, o gruppi di società, aventi uno o più insediamenti produttivi sul territorio della Repubblica con fatturato annuo (riferito all'esercizio precedente) superiore ad €850M.
		Soggetti che fabbricano prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici di cui alla sezione C, divisione 21, della classificazione statistica comune delle attività economiche nella Comunità europea (NACE Rev. 2) di cui all'allegato 1 del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006	Sono critiche quelle società di persone, o gruppi di società, aventi uno o più insediamenti produttivi sul territorio della Repubblica con fatturato annuo (riferito all'esercizio precedente) superiore ad €850M. oppure Sono critiche quelle società di persone, o gruppi di società, aventi più di 5 officine per la produzione di Gas Medicali sul territorio della Repubblica.
		Soggetti che fabbricano dispositivi medici considerati critici durante un'emergenza di sanità pubblica («elenco dei dispositivi critici per l'emergenza di sanità pubblica») ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2022/123 del Parlamento europeo e del Consiglio	È definito critico il fabbricante di dispositivi medici appartenenti a 4 o più categorie di dispositivi medici essenziali per assicurare il mantenimento delle funzioni vitali. oppure È definito critico il fabbricante di dispositivi medici appartenenti ad una sola categoria di dispositivi medici essenziali per assicurare il mantenimento delle funzioni vitali, se unico fabbricante sul territorio nazionale
		Soggetti titolari di un'autorizzazione di distribuzione di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219	Un soggetto titolare di un'autorizzazione di distribuzione di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 è critico se detiene, anche per il tramite di gruppi societari, consorzi o accordi logistici, più di 19 siti logistici operativi sul territorio della Repubblica Italiana.
6. ACQUA POTABILE		Fornitori e distributori di acque destinate al consumo umano, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, ma esclusi i distributori per i quali la distribuzione di acque destinate al consumo umano è solo una parte dell'attività generale di distribuzione di altri prodotti e beni che non sono considerati servizi essenziali o importanti	Sono critici i soggetti pubblici o privati che rientrino in almeno uno dei seguenti tre parametri: 1. Numero di abitanti residenti serviti nel medesimo ambito territoriale ottimale ≥ 400.000; 2. Numero di abitanti residenti serviti all'interno di una zona di fornitura idrica ≥ 200.000; Per zona di fornitura idrica si intende una zona caratterizzata da un sistema unico di fornitura idrica, relativamente alle opere di prelievo, adduzione, stoccaggio e distribuzione dell'acqua potabile, che, nel caso di mancanza di interconnessioni con altre reti, viene colpita in modo totale dagli eventuali incidenti che si dovessero manifestare 3. La fornitura del servizio corrisponde ad almeno il 20%, in termini di abitanti residenti serviti, del servizio a livello regionale.
7. ACQUE REFLUE	---	Imprese che raccolgono, smaltiscono o trattano acque reflue urbane, acque reflue domestiche o acque reflue industriali, quali definite all'articolo 74, comma 1, lettere i), g), h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, escluse le imprese per cui la raccolta, lo smaltimento o il trattamento di tali acque costituisce una parte non essenziale della loro attività generale	Sono critici i soggetti pubblici o privati che rientrino in almeno uno dei seguenti tre parametri: 1. numero di abitanti residenti serviti nel medesimo ambito territoriale ottimale ≥ 400.000; 2. numero di abitanti equivalenti nei comuni serviti all'interno di almeno un agglomerato (così come definito ai sensi del d.lgs. 152/2006) ≥ 200.000; 3. la fornitura del servizio corrisponde ad almeno il 20%, in termini di abitanti residenti serviti, del servizio a livello regionale.
8. INFRASTRUTTURE DIGITALI		Fornitori di punti di interscambio Internet di cui alle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2022/2555	Sono critici i soggetti fornitori di punti di interscambio internet, di cui all'articolo 2 comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, che superano i massimali per le medie imprese di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE.
		Fornitori di servizi DNS di cui alle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2022/2555	Sono critici i soggetti fornitori di servizi di sistema dei nomi di dominio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera oo), del decreto legislativo 4 settembre 2024, n 138, che superano i massimali per le medie imprese di cui all'articolo 2. paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE.
8. INFRASTRUTTURE DIGITALI		Registri dei nomi di dominio di primo livello (TLD) di cui alle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2022/2555	Sono critici i soggetti gestori di registri dei nomi di dominio di primo livello cui all'articolo 2, comma 1, lettera pp), del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, che soddisfano almeno uno dei seguenti criteri: 1. superano massimali per le medie imprese di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE. 2. gestiscono il country- code TLD (cc TLD) per il dominio di primo livello " it".

Camera dei Deputati ARRIVO 05 agosto 2026 Prot: 2026/0001395/TN

All. 1

INDIVIDUAZIONE SOGLIE art. 8 comma 2 decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134			
SETTORI	**SOTTOSETTORI**	**CATEGORIE DI SOGGETTI**	**SOGLIA**
8. INFRASTRUTTURE DIGITALI		Fornitori di servizi di cloud computing di cui alle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2022/2555	Sono critici i soggetti fornitori di servizi di cloud computing cui all'articolo 2, comma 1, lettera bbb), del decreto legislativo 4 settembre 2024. n. 138, che superano i massimali per le medie imprese di cui all'articolo 2, paragrafo 1 dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE.
		Fornitori di servizi di data center di cui alle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2022/2555	Sono critici i soggetti fornitori di servizi di datacentcr di cui all'articolo 2,comma 1, lettera ccc), del decrelo legislativo 4 settembre 2024, n. 138, che superano massimali per le medie imprese di cui all'articolo 2, paragrafo 1 dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE.
		Fornitori di reti di distribuzione dei contenuti (content delivery network) di cui alle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2022/2555	Sono critici i soggetti fornitori di reti di distribuzione dei contenuti, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ddd), del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, che superano i massimali per le medie imprese di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE.
		Prestatori di servizi fiduciari di cui all'articolo 3, punto 19), del regolamento (UE) n. 910/2014	Sono critici i soggetti fornitori di servizi fiduciari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera tt) del decreto legislativo 4 settembre 2024. n 138. che soddisfano almeno uno dei seguenti due criteri: 1. superano i massimali per le medie imprese di cui all'articolo 2, paragrafo 1 dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE; 2. sono i fornitori di servizi fiduciari qualificali ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014, all'articolo 3, punto 20).
		Fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica, quali definite all'articolo 2, comma 1, lettera tt), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	Sono critici i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera fff) del decreto legislativo 4 settembre 2024. n. 138 che soddisfano almeno uno dei seguenti due criteri: 1. superano i massimali per le medie imprese di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE; 2. forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica ad un numero di utenti pari o superiore, anche alternativamente: a) all' 1% della base di utenti nazionale, calcolato sulla base dei dati pubblicati dall'Osservaiorio trimestrale delle comunicazioni a cura dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; b) a un milione.
		Fornitori di servizi di comunicazione elettronica, quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera fff), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, nella misura in cui tali servizi siano accessibili al pubblico	Sono critici i soggetti di cui al l'articolo 2, comma 1, lettera ggg), del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138 che soddisfino almeno uno dei seguenti criteri: 1. superano i massimali per le medie imprese di cui all'articolo 2, paragrafo1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361 /CE. 2. forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica ad un numero di utenti pari o supcriore, anche alternativamente: a) all' 1% della base di utenti nazionale, calcolato sulla base dei dati pubblicati dall'Osservaiorio trimestrale delle comunicazioni a cura dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; b) a un milione.
9.ENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		Soggetti delle Amminiztrazioni centrali quali definiti dagli art.2, comma 1, lettera l)	Sono soggetti critici gli enti della pubblica amministrazione centrale che erogano servizi essenziali a un numero di destinatari (cittadini/altre pubbliche amministrazioni) pari o superiore a: - 2% della popolazione; OPPURE - almeno 5 altre pubbliche amministrazioni centrali.
10. SPAZIO		Operatori di infrastrutture terrestri possedute, gestite e operate dallo Stato o da privati, che sostengono la fornitura di servizi spaziali, esclusi i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica, quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera tt), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	Sono critici i soggetti pubblici o privati che rientrino in almeno uno dei seguenti due parametri: 1. Quota di mercato nazionale coperta dal soggetto: superiore al 30% del totale nazionale riferita all'ultimo anno di cui risultino disponibili i dati. 2. Quota del servizio erogata dal soggetto: superiore al 30% del totale nazionale riferita all'ultimo anno di cui risultino disponibili i dati.

Camera dei Deputati ARRIVO 05 agosto 2026 Prot: 2026/0001395/TN

All. 1

INDIVIDUAZIONE SOGLIE art. 8 comma 2 decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134			
SETTORI	**SOTTOSETTORI**	**CATEGORIE DI SOGGETTI**	**SOGLIA**
11. PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE E DISTRIBUZIONE DI ALIMENTI	---	Imprese alimentari, quali definite all'articolo 3, punto 2), del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, impegnate esclusivamente nella logistica e nella distribuzione all'ingrosso, nonché nella produzione e trasformazione industriale su larga scala	Nell'ambito "produzione e trasformazione di alimenti" un soggetto è critico se: - ha un fatturato su base nazionale nell'anno precedente (o comunque nel 2024 o nell'ultimo anno di cui si hanno dati) di almeno 1.000 milioni di euro relativo alla vendita all'ingrosso dei prodotti individuati ai sensi dell'Indice Nazionale Prezzi al Consumo Aggregati elaborato dall'ISTAT per il 2024 (INPCA), inseriti negli aggregati speciali "Alimentari non lavorati" e "Alimentari lavorati (incluse bevande alcoliche) e tabacchi", con l'esclusione delle seguenti voci: 1) "Sigarette" - codice ISTAT 02.2.0.1, aggregato "Alimentari lavorati (incluse bevande alcoliche) e tabacchi"; 2) "Sigari e sigaretti" - codice ISTAT 02.2.0.2, aggregato "Alimentari lavorati (incluse bevande alcoliche) e tabacchi"; 3) "Altri tabacchi" - codice ISTAT 02.2.0.3, aggregato "Alimentari lavorati (incluse bevande alcoliche) e tabacchi". Nel sotto-ambito della "logistica e distribuzione all'ingrosso", un soggetto è critico se: - il volume di merce movimentata o commercializzata all'ingrosso nelle filiere dei prodotti agroalimentari (si precisa che rimane esclusa la filiera florovivaistica) nell'anno precedente (o comunque nel 2024 o nell'ultimo anno di cui si hanno dati) è maggiore o uguale a 1.000.000 tonnellate. Nel sotto-ambito dello "stoccaggio", un soggetto è critico se: - ha una capacità aggregata di stoccaggio di cereali, semi oleosi e affini a destinazione alimentare maggiore o uguale alle 150.000 tonnellate nell'anno precedente (o comunque nel 2024 o nell'ultimo anno di cui si hanno dati).
12. ACQUE IRRIGUE	---	Gestori di concessioni di derivazione di cui all'articolo 21 del R.D. n. 1775/1933 ad uso irriguo	Sono critici i soggetti pubblici o privati che operano su un'area pari o superiore a 1.000 km².

Camera dei Deputati ARRIVO 05 agosto 2026 Prot: 2026/0001395/TN

All. 1

INDIVIDUAZIONE SOGLIE art. 8 comma 2 decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134			
SETTORI	**SOTTOSETTORI**	**CATEGORIE DI SOGGETTI**	**SOGLIA**
1. ENERGIA	a) Energia elettrica	Imprese elettriche di cui all'articolo 2, comma 25-terdecies, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79	Il soggetto è critico se fornisce energia elettrica a più del 25% del mercato finale o fornisce servizi essenziali attraverso il servizio di salvaguardia.
		Gestori del sistema di trasmissione di elettricità di cui all'articolo 2, comma 25-bis, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79	Il soggetto è critico se fornisce ≥ 30% del servizio a livello nazionale o il soggetto è l'unico fornitore del servizio in almeno una regione italiana.
		Gestori del sistema di distribuzione di elettricità di cui all'articolo 2, comma 25-ter, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79	Il soggetto è critico se fornisce ≥ 300.000 utenti per almeno 60 minuti nella stessa Regione.
		Produttori di cui all'articolo 2, comma 18, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79	Il soggetto è critico se il contributo complessivo dei principali gruppi societari alla produzione nazionale lorda ≥ 40% o fornisce un servizio essenziale per la sicurezza di cui alla Delibera n. 111/06 di Arera e del TIDE (Delibera 345/2023/R/eel) e di cui al piano di rialimentazione e riaccensione del sistema elettrico nazionale dell'Allegato A10 del CdR di Terna.
		Gestori del mercato elettrico designati quali definiti all'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio	Il soggetto è critico se è l'unico fornitore del servizio o detiene una quota di mercato ≥ 30% .
		Partecipanti al mercato quali definiti all'articolo 2, punto 25), del regolamento (UE) 2019/943 che forniscono servizi di aggregazione, gestione della domanda o stoccaggio di energia quali definiti all'articolo 3, commi 9, 8 e 6, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210	Il soggetto è critico se fornisce ≥ 30% del servizio a livello nazionale.
	b) Teleriscaldamento e teleraffrescamento	Gestori di teleriscaldamento o teleraffrescamento di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28	L'operatore del Teleriscaldamento, come definito dalla delibera ARERA 574/2018/R/tlr (OITLR), è considerato critico se sussistono entrambe le seguenti condizioni: 1) è iscritto all'anagrafica operatori ARERA, ai sensi del Testo integrato anagrafica operatori (TIAO) di cui alla delibera 102/2022/R/com; 2) sono allacciati alla sua rete più di 2'000 utenti come definiti dalla Delibera ARERA 526/2021/R/tlr

Camera dei Deputati ARRIVO 05 agosto 2026 Prot: 2026/0001395/TN

All. 1

INDIVIDUAZIONE SOGLIE art. 8 comma 2 decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134			
SETTORI	**SOTTOSETTORI**	**CATEGORIE DI SOGGETTI**	**SOGLIA**
1. ENERGIA	e) Petrolio	Gestori di oleodotti	Sono critici i soggetti giuridici titolari di uno o più oleodotti ricadenti in almeno uno delle seguenti categorie: 1. alimentano le raffinerie con capacità produttiva pari ad almeno il 10% della capacità complessiva italiana; 2. assicurano un collegamento con altri Paesi; 3. approvvigionano gli aeroporti internazionali di Roma Fiumicino e Milano Malpensa.
		Gestori di impianti di produzione, raffinazione, trattamento, deposito e trasporto di petrolio	Con riferimento alle macroaree individuate dalla circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 1/2007, sono critici i soggetti che soddisfano almeno uno dei seguenti tre criteri: Criterio 1: soggetto giuridico titolare di uno o più impianti di raffinazione avente capacità superiore al 10% della capacità complessiva italiana. Criterio 2: i soggetti giuridici titolari di depositi costieri che assicurano la movimentazione di una quantità dei principali prodotti petroliferi pari a più del 60% dei consumi di ognuna delle macro aree (rapporto da calcolare come media degli ultimi 5 anni), a meno che nella specifica macroarea sia presente un impianto di raffinazione di cui al criterio 1 che non richieda necessariamente l'attività di cabotaggio per raggiungere le aree di consumo. Criterio 3: sono soggetti critici i soggetti giuridici titolari di depositi che garantiscono la copertura di oltre il 50% delle scorte d'obbligo di proprietà dell'Organismo Centrale di Stoccaggio (OCSIT).
		Organismo centrale di stoccaggio italiano	Il soggetto critico è l'Organismo Centrale di Stoccaggio (OCSIT).
	d) Gas	Imprese fornitrici di gas di cui all'articolo 2, comma 1, lettera kk-septies), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164	Sono critici i gruppi societari per vendite al mercato finale che forniscono gas a più del 10 % del mercato finale con riferimento all'ultimo anno disponibile relativo all'analisi condotta dall'ARERA per la relazione annuale.
		Gestori del sistema di distribuzione del gas di cui all'articolo 2, comma 1, lettera kk-sexies), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164	Il soggetto è critico se distribuisce gas almeno a più del 7 % del mercato con riferimento all'ultimo anno disponibile relativo all'analisi condotta dall'ARERA per la relazione annuale.
		Gestori del sistema di trasporto del gas di cui all'articolo 2, comma 1, lettera kk-quater), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164	Il soggetto è critico se fornisce gas a più del 30% del mercato con riferimento all'ultimo anno disponibile relativo all'analisi condotta dall'ARERA per la relazione annuale.
		Gestori degli impianti di stoccaggio del gas di cui all'articolo 2, comma 1, lettera kk-nonies), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164	Il soggetto è critico se possiede una capacità di stoccaggio nominale maggiore del 30% di quella nazionale all'ultimo anno disponibile relativo all'analisi condotta dall'ARERA per la relazione annuale.
		Gestori del sistema GNL di cui all'articolo 2, comma 1, lettera kk-decies), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164	Il soggetto è critico se possiede una capacità di rigassificazione nominale maggiore di 3,5 miliardi di metri cubi annui.
1. ENERGIA	d) Gas	Imprese di gas naturale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164	Il soggetto è critico se possiede la capacità di produzione annuale di almeno 1 miliardo di metri cubi, oppure, se ha una capacità nominale di immettere sul sistema nazionale di trasporto del gas naturale almeno 1 miliardo di metri cubi l'anno.
		Gestori di impianti di raffinazione e trattamento di gas naturale	
	e) Idrogeno	Gestori di impianti di produzione, stoccaggio e trasporto di idrogeno	Il soggetto è critico se rientra in uno dei seguenti parametri: Produzione di idrogeno (operatori della produzione di idrogeno): se gestisce un impianto che produce più del 30% della quantità annua di idrogeno verde utilizzata nel Paese. Stoccaggio di idrogeno (operatori dello stoccaggio di idrogeno): se gestisce un impianto di stoccaggio del gas con un volume utile annuo superiore a 10.000 GWh. Trasporto di idrogeno (operatori del trasporto di idrogeno): se gestisce il trasporto del 30% del mercato.
2. TRASPORTI	a) Trasporto aereo	Vettori aerei di cui all'articolo 3, comma 4, del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio	Sono critici i soggetti pubblici o privati che rientrino in almeno uno dei seguenti tre parametri: 1. Quota di mercato nazionale ≥ 10% (calcolati sui dati disponibili per l'ultimo anno solare completo). La quota è espressa in *Work Load Unit* (WLU) che corrisponde a 1 passeggero o 100 kg di merce. 2. Il soggetto è l'unico fornitore nazionale del servizio, senza concorrenti diretti (Fornitori del servizio <= 1). 3. Il soggetto è il principale fornitore nella macroarea geografica di riferimento: •Nord-Ovest: Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta; •Nord-Est: Emilia-Romagna, FVG, Trentino Alto-Adige, Veneto; •Centro: Abruzzo, Lazio, Marche, Molise, Toscana, Umbria; •Sud: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia; •Isole: Sardegna; •Isole: Sicilia. Per principale fornitore deve intendersi quel soggetto che, in ciascuna Macroarea, supera il 5 % della quota di mercato nazionale (2% per la sola Macroarea "Sardegna").
		- Gestori aeroportuali di cui all'articolo 72, comma 1, lettera b, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27; - Aeroporti di cui all'articolo 72, comma 1, lettera a, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27, compresi gli aeroporti centrali di cui all'allegato II, punto 2), del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; - Soggetti che gestiscono impianti annessi situati in aeroporti	
		Operatori attivi nel controllo della gestione del traffico che forniscono servizi di controllo del traffico aereo di cui all'articolo 2, primo paragrafo n. 1, del regolamento (UE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio	

Camera dei Deputati ARRIVO 05 agosto 2026 Prot: 2026/0001395/TN

All. 1

INDIVIDUAZIONE SOGLIE art. 8 comma 2 decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134			
SETTORI	**SOTTOSETTORI**	**CATEGORIE DI SOGGETTI**	**SOGLIA**
2. TRASPORTI	b) Trasporto ferroviario	Gestori dell'infrastruttura ferroviaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 Imprese ferroviarie di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a, del decreto legislativo 112/2015 compresi gli operatori degli impianti di servizio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera n, de decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112	Sono critici i soggetti pubblici o privati che rientrino in almeno uno dei due seguenti parametri: 1. Utenti medi giornalieri > 300.000 (calcolati sui dati disponibili per l'ultimo anno solare completo) 2. Quota di mercato nazionale > 10% (calcolati sui dati disponibili per l'ultimo anno solare completo)
	c) Trasporto per vie d'acqua	Compagnie di navigazione per il trasporto per vie d'acqua interne, marittimo e costiero di passeggeri e merci quali definite all'allegato I del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, escluse le singole navi gestite da tali compagnie Organi di gestione dei porti quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 203, compresi i relativi impianti portuali quali definiti all'articolo 2, primo paragrafo, numero 11), del regolamento (CE) n. 725/2004, e soggetti che gestiscono opere e attrezzature all'interno di porti Gestori di servizi di assistenza al traffico marittimo quale definito dall'articolo 2 comma 1, lettera p, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, individuati dall'Autorità settoriale competente	Sono critici i soggetti pubblici o privati che rientrino in almeno uno dei seguenti due parametri: 1. Numero medio di utenti giornalieri ≥ 30.000 (calcolati sui dati disponibili per l'ultimo anno solare completo) 2. Il soggetto opera in regime di continuità territoriale disciplinata da apposita Convenzione per l'esercizio di servizi di collegamento marittimo in regime di pubblico servizio
	d) Trasporto su strada	Autorità stradali di cui all'articolo 2, punto 12), del regolamento delegato (UE) 2015/962 della Commissione responsabili del controllo della gestione del traffico Gestori di sistemi di trasporto intelligenti quali definiti dal Decreto MIT 1° febbraio 2013, articolo 1, comma 1, lettera a	Sono critici i soggetti pubblici o privati che rientrino in almeno uno dei seguenti quattro parametri: 1. Utenti medi giornalieri > 50.000 (calcolati sui dati disponibili per l'ultimo anno solare completo). (soglia espressa in TMG - Traffico Medio Giornaliero) 2. Quota mercato nazionale > 10% (calcolata sui dati disponibili per l'ultimo anno solare completo) 3. Quota mercato in almeno 3 Regioni > 50% (calcolata sui dati disponibili per l'ultimo anno solare completo) 4. Soggetto che gestisce tratte transfrontaliere (compresa la parte nazionale dei Trafori internazionali e quelle che coprono i Valichi alpini)
2.TRASPORTI	e) Trasporto pubblico	Operatori di servizio pubblico quali definiti all'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio	Sono critici i soggetti pubblici o privati che rientrino in almeno uno dei seguenti due parametri: 1. Numero utenti giornalieri > 300.000 2. Numero utenti giornalieri > 100.000 E Quota di mercato regionale del soggetto > 50%
3. SETTORE BANCARIO	---	Enti creditizi quali definiti all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013	Per l'identificazione dei soggetti critici del settore bancario si rinvia alla lista degli enti creditizi autorizzati in Italia che sono identificati annualmente dalla Banca d'Italia come istituzioni finanziarie a rilevanza sistemica globale (Global Systemically Important Institutions, G-SIIs) ovvero come altre istituzioni a rilevanza sistemica (Other Systemically Important Institutions, OSIIs), sulla base dei criteri individuati, rispettivamente, dal Regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 della Commissione e dagli Orientamenti dell'Autorità Bancaria Europea sulla valutazione degli O-SII.
4. INFRASTRUTTURE DEI MERCATI FINANZIARI	---	Gestori di sedi di negoziazione quali definiti all'articolo 1, comma 5-octies, lettera c) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 Controparti centrali (CCP) quali definite all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012	Il soggetto è critico se rientra in uno dei seguenti due paramentri: 1. gestisce/è autorizzato a gestire una sede di negoziazione 2. è autorizzato come CCP ai sensi della pertinente normativa nazionale
5. SALUTE	---	Prestatori di assistenza sanitaria quali definiti all'articolo 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38	Il soggetto è considerato critico nel caso in cui gestisca un presidio ospedaliero definito secondo i seguenti criteri: 1) presidio ospedaliero di II livello sede di DEA II Livello con numero di accessi in Pronto Soccorso per anno > 70.000 (DM 2 aprile 2015, n. 70) Se non presente sul territorio regionale/P.A.: 2) presidio ospedaliero sede di DEA con specialità di rilevanza strategica quali: - Centro Traumi di Alta Specializzazione, oppure - Centro/U.O. Grandi Ustionati Oppure 3) presidio ospedaliero con percentuale di posti letto autorizzati superiore al 20% sul totale regionale Sarà individuato un presidio ospedaliero ogni 1.5/2 milioni di abitanti sul totale della Regione/P.A. o almeno uno per Regione/P.A. se la popolazione regionale è inferiore

Camera dei Deputati ARRIVO 05 agosto 2026 Prot: 2026/0001395/TN

All. 1

INDIVIDUAZIONE SOGLIE art. 8 comma 2 decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134			
SETTORI	**SOTTOSETTORI**	**CATEGORIE DI SOGGETTI**	**SOGLIA**
5. SALUTE		Laboratori di riferimento dell'UE di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio	Un Laboratorio è critico se rientra in almeno uno dei seguenti quattro parametri: 1) fa parte della rete EURL (*European reference laboratories (EURLs) in public health*), per come costituita dal Regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio; 2) fa parte dei Laboratori nazionali di riferimento operanti presso l'Istituto Superiore di Sanità nell'ambito delle malattie infettive a potenziale epidemico/pandemico; 3) opera al più alto livello di biosicurezza BLS-4; 4) è il laboratorio regionale di riferimento con livello di biosicurezza BLS-3 con la maggiore capacità diagnostica giornaliera, in riferimento al dato istat di popolazione totale regionale (in regioni che ne hanno più di uno).
		Soggetti che svolgono attività di ricerca e sviluppo relative ai medicinali quali definiti all'articolo 1, lettera a), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219	Sono critiche quelle società di persone, o gruppi di società, aventi uno o più insediamenti produttivi sul territorio della Repubblica con fatturato annuo (riferito all'esercizio precedente) superiore ad €850M.
		Soggetti che fabbricano prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici di cui alla sezione C, divisione 21, della classificazione statistica comune delle attività economiche nella Comunità europea (NACE Rev. 2) di cui all'allegato 1 del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006	Sono critiche quelle società di persone, o gruppi di società, aventi uno o più insediamenti produttivi sul territorio della Repubblica con fatturato annuo (riferito all'esercizio precedente) superiore ad €850M. oppure Sono critiche quelle società di persone, o gruppi di società, aventi più di 5 officine per la produzione di Gas Medicali sul territorio della Repubblica.
		Soggetti che fabbricano dispositivi medici considerati critici durante un'emergenza di sanità pubblica («elenco dei dispositivi critici per l'emergenza di sanità pubblica») ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2022/123 del Parlamento europeo e del Consiglio	È definito critico il fabbricante di dispositivi medici appartenenti a 4 o più categorie di dispositivi medici essenziali per assicurare il mantenimento delle funzioni vitali. oppure È definito critico il fabbricante di dispositivi medici appartenenti ad una sola categoria di dispositivi medici essenziali per assicurare il mantenimento delle funzioni vitali, se unico fabbricante sul territorio nazionale
		Soggetti titolari di un'autorizzazione di distribuzione di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219	Un soggetto titolare di un'autorizzazione di distribuzione di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 è critico se detiene, anche per il tramite di gruppi societari, consorzi o accordi logistici, più di 19 siti logistici operativi sul territorio della Repubblica Italiana.
6. ACQUA POTABILE		Fornitori e distributori di acque destinate al consumo umano, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, ma esclusi i distributori per i quali la distribuzione di acque destinate al consumo umano è solo una parte dell'attività generale di distribuzione di altri prodotti e beni che non sono considerati servizi essenziali o importanti	Sono critici i soggetti pubblici o privati che rientrino in almeno uno dei seguenti tre parametri: 1. Numero di abitanti residenti serviti nel medesimo ambito territoriale ottimale ≥ 400.000; 2. Numero di abitanti residenti serviti all'interno di una zona di fornitura idrica ≥ 200.000; Per zona di fornitura idrica si intende una zona caratterizzata da un sistema unico di fornitura idrica, relativamente alle opere di prelievo, adduzione, stoccaggio e distribuzione dell'acqua potabile, che, nel caso di mancanza di interconnessioni con altre reti, viene colpita in modo totale dagli eventuali incidenti che si dovessero manifestare 3. La fornitura del servizio corrisponde ad almeno il 20%, in termini di abitanti residenti serviti, del servizio a livello regionale.
7. ACQUE REFLUE	---	Imprese che raccolgono, smaltiscono o trattano acque reflue urbane, acque reflue domestiche o acque reflue industriali, quali definite all'articolo 74, comma 1, lettere i), g), h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, escluse le imprese per cui la raccolta, lo smaltimento o il trattamento di tali acque costituisce una parte non essenziale della loro attività generale	Sono critici i soggetti pubblici o privati che rientrino in almeno uno dei seguenti tre parametri: 1. numero di abitanti residenti serviti nel medesimo ambito territoriale ottimale ≥ 400.000; 2. numero di abitanti equivalenti nei comuni serviti all'interno di almeno un agglomerato (così come definito ai sensi del d.lgs. 152/2006) ≥ 200.000; 3. la fornitura del servizio corrisponde ad almeno il 20%, in termini di abitanti residenti serviti, del servizio a livello regionale.
8. INFRASTRUTTURE DIGITALI		Fornitori di punti di interscambio Internet di cui alle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2022/2555	Sono critici i soggetti fornitori di punti di interscambio internet, di cui all'articolo 2 comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, che superano i massimali per le medie imprese di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE.
		Fornitori di servizi DNS di cui alle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2022/2555	Sono critici i soggetti fornitori di servizi di sistema dei nomi di dominio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera oo), del decreto legislativo 4 settembre 2024, n 138, che superano i massimali per le medie imprese di cui all'articolo 2. paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE.
8. INFRASTRUTTURE DIGITALI		Registri dei nomi di dominio di primo livello (TLD) di cui alle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2022/2555	Sono critici i soggetti gestori di registri dei nomi di dominio di primo livello cui all'articolo 2, comma 1, lettera pp), del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, che soddisfano almeno uno dei seguenti criteri: 1. superano massimali per le medie imprese di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE. 2. gestiscono il country- code TLD (cc TLD) per il dominio di primo livello " it".

Camera dei Deputati ARRIVO 05 agosto 2026 Prot: 2026/0001395/TN

All. 1

INDIVIDUAZIONE SOGLIE art. 8 comma 2 decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134			
SETTORI	**SOTTOSETTORI**	**CATEGORIE DI SOGGETTI**	**SOGLIA**
8. INFRASTRUTTURE DIGITALI		Fornitori di servizi di cloud computing di cui alle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2022/2555	Sono critici i soggetti fornitori di servizi di cloud computing cui all'articolo 2, comma 1, lettera bbb), del decreto legislativo 4 settembre 2024. n. 138, che superano i massimali per le medie imprese di cui all'articolo 2, paragrafo 1 dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE.
		Fornitori di servizi di data center di cui alle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2022/2555	Sono critici i soggetti fornitori di servizi di datacentcr di cui all'articolo 2,comma 1, lettera ccc), del decrelo legislativo 4 settembre 2024, n. 138, che superano massimali per le medie imprese di cui all'articolo 2, paragrafo 1 dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE.
		Fornitori di reti di distribuzione dei contenuti (content delivery network) di cui alle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2022/2555	Sono critici i soggetti fornitori di reti di distribuzione dei contenuti, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ddd), del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, che superano i massimali per le medie imprese di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE.
		Prestatori di servizi fiduciari di cui all'articolo 3, punto 19), del regolamento (UE) n. 910/2014	Sono critici i soggetti fornitori di servizi fiduciari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera tt) del decreto legislativo 4 settembre 2024. n 138. che soddisfano almeno uno dei seguenti due criteri: 1. superano i massimali per le medie imprese di cui all'articolo 2, paragrafo 1 dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE; 2. sono i fornitori di servizi fiduciari qualificali ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014, all'articolo 3, punto 20).
		Fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica, quali definite all'articolo 2, comma 1, lettera tt), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	Sono critici i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera fff) del decreto legislativo 4 settembre 2024. n. 138 che soddisfano almeno uno dei seguenti due criteri: 1. superano i massimali per le medie imprese di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE; 2. forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica ad un numero di utenti pari o superiore, anche alternativamente: a) all' 1% della base di utenti nazionale, calcolato sulla base dei dati pubblicati dall'Osservaiorio trimestrale delle comunicazioni a cura dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; b) a un milione.
		Fornitori di servizi di comunicazione elettronica, quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera fff), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, nella misura in cui tali servizi siano accessibili al pubblico	Sono critici i soggetti di cui al l'articolo 2, comma 1, lettera ggg), del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138 che soddisfino almeno uno dei seguenti criteri: 1. superano i massimali per le medie imprese di cui all'articolo 2, paragrafo1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361 /CE. 2. forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica ad un numero di utenti pari o superiore, anche alternativamente: a) all' 1% della base di utenti nazionale, calcolato sulla base dei dati pubblicati dall'Osservaiorio trimestrale delle comunicazioni a cura dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; b) a un milione.
9.ENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		Soggetti delle Amminiztrazioni centrali quali definiti dagli art.2, comma 1, lettera l)	Sono soggetti critici gli enti della pubblica amministrazione centrale che erogano servizi essenziali a un numero di destinatari (cittadini/altre pubbliche amministrazioni) pari o superiore a: - 2% della popolazione; OPPURE - almeno 5 altre pubbliche amministrazioni centrali.
10. SPAZIO		Operatori di infrastrutture terrestri possedute, gestite e operate dallo Stato o da privati, che sostengono la fornitura di servizi spaziali, esclusi i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica, quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera tt), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	Sono critici i soggetti pubblici o privati che rientrino in almeno uno dei seguenti due parametri: 1. Quota di mercato nazionale coperta dal soggetto: superiore al 30% del totale nazionale riferita all'ultimo anno di cui risultino disponibili i dati. 2. Quota del servizio erogata dal soggetto: superiore al 30% del totale nazionale riferita all'ultimo anno di cui risultino disponibili i dati.

Camera dei Deputati ARRIVO 05 agosto 2026 Prot: 2026/0001395/TN

All. 1

INDIVIDUAZIONE SOGLIE art. 8 comma 2 decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134			
SETTORI	**SOTTOSETTORI**	**CATEGORIE DI SOGGETTI**	**SOGLIA**
11. PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE E DISTRIBUZIONE DI ALIMENTI	---	Imprese alimentari, quali definite all'articolo 3, punto 2), del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, impegnate esclusivamente nella logistica e nella distribuzione all'ingrosso, nonché nella produzione e trasformazione industriale su larga scala	Nell'ambito "produzione e trasformazione di alimenti" un soggetto è critico se: - ha un fatturato su base nazionale nell'anno precedente (o comunque nel 2024 o nell'ultimo anno di cui si hanno dati) di almeno 1.000 milioni di euro relativo alla vendita all'ingrosso dei prodotti individuati ai sensi dell'Indice Nazionale Prezzi al Consumo Aggregati elaborato dall'ISTAT per il 2024 (INPCA), inseriti negli aggregati speciali "Alimentari non lavorati" e "Alimentari lavorati (incluse bevande alcoliche) e tabacchi", con l'esclusione delle seguenti voci: 1) "Sigarette" - codice ISTAT 02.2.0.1, aggregato "Alimentari lavorati (incluse bevande alcoliche) e tabacchi"; 2) "Sigari e sigaretti" - codice ISTAT 02.2.0.2, aggregato "Alimentari lavorati (incluse bevande alcoliche) e tabacchi"; 3) "Altri tabacchi" - codice ISTAT 02.2.0.3, aggregato "Alimentari lavorati (incluse bevande alcoliche) e tabacchi". Nel sotto-ambito della "logistica e distribuzione all'ingrosso", un soggetto è critico se: - il volume di merce movimentata o commercializzata all'ingrosso nelle filiere dei prodotti agroalimentari (si precisa che rimane esclusa la filiera florovivaistica) nell'anno precedente (o comunque nel 2024 o nell'ultimo anno di cui si hanno dati) è maggiore o uguale a 1.000.000 tonnellate. Nel sotto-ambito dello "stoccaggio", un soggetto è critico se: - ha una capacità aggregata di stoccaggio di cereali, semi oleosi e affini a destinazione alimentare maggiore o uguale alle 150.000 tonnellate nell'anno precedente (o comunque nel 2024 o nell'ultimo anno di cui si hanno dati).
12. ACQUE IRRIGUE	---	Gestori di concessioni di derivazione di cui all'articolo 21 del R.D. n. 1775/1933 ad uso irriguo	Sono critici i soggetti pubblici o privati che operano su un'area pari o superiore a 1.000 km².

Camera dei Deputati ARRIVO 05 agosto 2026 Prot: 2026/0001395/TN

All. 2

INDIVIDUAZIONE SOGLIE art. 16 comma 4 e art. 9 comma 1 decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134			
SETTORI	**SOTTOSETTORI**	**CATEGORIE DI SOGGETTI**	**SOGLIE Notifiche incidenti**
1. ENERGIA	a) Energia elettrica	Imprese elettriche di cui all'articolo 2, comma 25-terdecies, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79	Un incidente deve essere notificato quando si verifica una indisponibilità del servizio di vendita, inclusa l'attività di fatturazione, per un periodo continuativo > 1 mese.
		Gestori del sistema di trasmissione di elettricità di cui all'articolo 2, comma 25-bis, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79	Un incidente deve essere notificato quando l'energia non fornita netta è stimata ≥ 250 MWh per utenza diffusa; oppure se l'incidente ha impatti significativi a livello di città metropolitana o più province.
		Gestori del sistema di distribuzione di elettricità di cui all'articolo 2, comma 25-ter, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79	Un incidente deve essere notificato se l'indisponibilità del servizio essenziale coinvolge un numero di utenti e una durata pari almeno a una delle seguenti soglie: – 25.000 clienti per 24 ore – 50.000 clienti per 12 ore – 100.000 clienti per 6 ore – 150.000 clienti per 4 ore – 300.000 clienti per 2 ore oppure se l'estensione territoriale interessata è pari o superiore a 500 km².
		Produttori di cui all'articolo 2, comma 18, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79	Un incidente deve essere notificato se si verifica un'interruzione del servizio essenziale con una perdita istantanea di generazione pari o superiore a 800 MW.
		Gestori del mercato elettrico designati quali definiti all'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio	Un incidente deve essere notificato se si verifica un'interruzione del servizio essenziale con indisponibilità del SIME per un intervallo temporale ≥ 46 minuti con un impatto rilevante sull'esecuzione delle procedure ordinarie di gestione del mercato elettrico.
		Partecipanti al mercato quali definiti all'articolo 2, punto 25), del regolamento (UE) 2019/943 che forniscono servizi di aggregazione, gestione della domanda o stoccaggio di energia quali definiti all'articolo 3, commi 9, 8 e 6, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210	N.A.
1. ENERGIA	b) Teleriscaldamento e teleraffrescamento	Gestori di teleriscaldamento o teleraffrescamento di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28	Un incidente deve essere notificato se sussiste almeno una delle seguenti quattro condizioni: 1. più di 1.000 utenti del servizio (come definiti da delibera 526/2021/R/tlr) per almeno un ora; 2. più di 500 utenti del servizio (come definiti da delibera 526/2021/R/tlr) per almeno un'ora ed estensione pluricomunale; 3. Sversamento ≥ 10.000 metri cubi di fluido termovettore; 4. Ospedalizzazione di ≥ 500 persone nelle prime 24 ore dall'evento.
	c) Petrolio	Gestori di oleodotti	Un incidente deve essere notificato se supera le 24/48 ore
		Gestori di impianti di produzione, raffinazione, trattamento, deposito e trasporto di petrolio	Un incidente deve essere notificato se comporta un'interruzione del servizio essenziale con indisponibilità pari o superiore a: – 24/48 ore per le raffinerie, – 72 ore per i depositi costieri (tenendo conto della chiusura domenicale, festiva e dell'operatività ridotta nei prefestivi), – 72 ore per i depositi a servizio dell'OCSIT.
		Organismo centrale di stoccaggio italiano	L'incidente deve essere notificato se supera le 72 ore

Camera dei Deputati ARRIVO 05 agosto 2026 Prot: 2026/0001395/TN

All. 2

INDIVIDUAZIONE SOGLIE art. 16 comma 4 e art. 9 comma 1 decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134			
SETTORI	**SOTTOSETTORI**	**CATEGORIE DI SOGGETTI**	**SOGLIE Notifiche incidenti**
1.ENERGIA	d) Gas	Imprese fornitrici di gas di cui all'articolo 2, comma 1, lettera kk-septies), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164	Un incidente deve essere notificato se: Numero di utenti coinvolti: ≥ 50.000 senza servizio E Interruzione del servizio essenziale: ≥ 24 ore OPPURE Numero di utenti coinvolti: ≥ 500.000 senza servizio
		Gestori del sistema di distribuzione del gas di cui all'articolo 2, comma 1, lettera kk-sexies), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164	Un incidente deve essere notificato se: Numero di utenti coinvolti: ≥ 50.000 senza servizio E Interruzione del servizio essenziale: ≥ 24 ore OPPURE Estensione territoriale superiore a 500 km²) E Interruzione del servizio essenziale: ≥ 24 ore per infrastrutture critiche OPPURE Numero di utenti coinvolti: ≥ 500.000 senza servizio
		Gestori del sistema di trasporto del gas di cui all'articolo 2, comma 1, lettera kk-quater), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164	Un incidente deve essere notificato se: per utenza: da ≥ 21 Punti di Riconsegna della rete di trasporto E Durata Interruzione del servizio essenziale: ≥ 24 ore per Punto di Riconsegna della rete di trasporto interconnesso con un impianto di distribuzione del gas e/o con un Cliente Finale termoelettrico (direttamente allacciato alla rete di trasporto) OPPURE Estensione territoriale ≥ 15.000 km²
		Gestori degli impianti di stoccaggio del gas di cui all'articolo 2, comma 1, lettera kk-nonies), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164	Un incidente deve essere notificato se si verifica un'interruzione del servizio essenziale con assenza di utenti diretti e indiretti per una durata ≥ 24 ore

Camera dei Deputati ARRIVO 05 agosto 2026 Prot: 2026/0001395/TN

All. 2

INDIVIDUAZIONE SOGLIE art. 16 comma 4 e art. 9 comma 1 decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134			
SETTORI	**SOTTOSETTORI**	**CATEGORIE DI SOGGETTI**	**SOGLIE Notifiche incidenti**
	d)gas	Gestori del sistema GNL di cui all'articolo 2, comma 1, lettera kk-decies), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164	
		Imprese di gas naturale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164	Un incidente deve essere notificato se si verifica un'interruzione del servizio essenziale per una durata ≥ 30 giorni, oppure, per i soggetti dotati di una capacità nominale di immettere sul sistema nazionale di trasporto del gas naturale almeno 1 miliardo di metri cubi l'anno, se si verifica un'interruzione del servizio essenziale per una durata ≥ 24 ore.
		Gestori di impianti di raffinazione e trattamento di gas naturale	
	e) Idrogeno	Gestori di impianti di produzione, stoccaggio e trasporto di idrogeno	N.A.
2. TRASPORTI	a) Trasporto aereo	Vettori aerei di cui all'articolo 3, comma 4, del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio	Un incidente deve essere notificato se è ≥ 3 ore
		- Gestori aeroportuali di cui all'articolo 72, comma 1, lettera b, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27; - Aeroporti di cui all'articolo 72, comma 1, lettera a, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27, compresi gli aeroporti centrali di cui all'allegato II, punto 2), del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; - Soggetti che gestiscono impianti annessi situati in aeroporti	
		Operatori attivi nel controllo della gestione del traffico che forniscono servizi di controllo del traffico aereo di cui all'articolo 2, primo paragrafo n. 1, del regolamento (UE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio	

Camera dei Deputati ARRIVO 05 agosto 2026 Prot: 2026/0001395/TN

All. 2

INDIVIDUAZIONE SOGLIE art. 16 comma 4 e art. 9 comma 1 decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134			
SETTORI	**SOTTOSETTORI**	**CATEGORIE DI SOGGETTI**	**SOGLIE Notifiche incidenti**
2. TRASPORTI	b) Trasporto ferroviario	Gestori dell'infrastruttura ferroviaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112	Un incidente deve essere notificato se soddisfa almeno uno dei seguenti tre parametri: 1. Numero di utenti coinvolti: ≥ 200.000 senza servizio per almeno 1 giorno 2. Interruzione del servizio essenziale: ≥ 24 ore (direttrici afferenti allo SNIT 1° Livello incluse le Stazioni che vi insistono) 3. Estensione territoriale pari o superiore a 3 Regioni o Sezioni Transfrontaliere e Valichi
		Imprese ferroviarie di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a, del decreto legislativo 112/2015 compresi gli operatori degli impianti di servizio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera n, de decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112	
	c) Trasporto per vie d'acqua	Compagnie di navigazione per il trasporto per vie d'acqua interne, marittimo e costiero di passeggeri e merci quali definite all'allegato I del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, escluse le singole navi gestite da tali compagnie	Un incidente deve essere notificato se soddisfa almeno uno dei seguenti tre parametri:: 1. Numero di utenti coinvolti: ≥ 20.000 senza servizio per almeno 1 giorno 2. Interruzione del servizio essenziale: ≥ 24 ore 3. Estensione territoriale pari o superiore a 5 Aree VTS (tale criterio deve intendersi riferito esclusivamente al soggetto gestore di servizi di assistenza al traffico marittimo, per il quale rappresenta, altresi', l'unico applicabile)
		Organi di gestione dei porti quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 203, compresi i relativi impianti portuali quali definiti all'articolo 2, primo paragrafo, numero 11), del regolamento (CE) n. 725/2004, e soggetti che gestiscono opere e attrezzature all'interno di porti	
		Gestori di servizi di assistenza al traffico marittimo quale definito dall'articolo 2 comma 1, lettera p, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, individuati dall'Autorità settoriale competente	

Camera dei Deputati ARRIVO 05 agosto 2026 Prot: 2026/0001395/TN

All. 2

INDIVIDUAZIONE SOGLIE art. 16 comma 4 e art. 9 comma 1 decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134			
SETTORI	**SOTTOSETTORI**	**CATEGORIE DI SOGGETTI**	**SOGLIE Notifiche incidenti**
2.TRASPORTI	d) Trasporto su strada	Autorità stradali di cui all'articolo 2, punto 12), del regolamento delegato (UE) 2015/962 della Commissione responsabili del controllo della gestione del traffico	Un incidente deve essere notificato se soddisfa almeno uno dei seguenti tre parametri: 1. Numero di utenti coinvolti: > 50.000 (in TMG) senza servizio o TMG mezzi pesanti oltre 4000 (massa superiore a 7.5 tons) 2. Interruzione del servizio essenziale: ≥48 ore 3. Estensione territoriale che coinvolge almeno 3 Regioni ovvero interessa parte nazionale di Trafori Internazionali (comprese le tratte di avvicinamento) o le tratte di valico transfrontaliero.
		Gestori di sistemi di trasporto intelligenti quali definiti dal Decreto MIT 1° febbraio 2013, articolo 1, comma 1, lettera a	
	e) Trasporto pubblico	Operatori di servizio pubblico quali definiti all'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio	Un incidente deve essere notificato se soddisfa almeno uno dei seguenti due parametri: 1. Numero di utenti coinvolti: > 80.000 per giorno 2. Interruzione del servizio essenziale: > 1 giorno per infrastrutture critiche
5. SALUTE	---	Prestatori di assistenza sanitaria quali definiti all'articolo 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38	Un incidente deve essere notificato se si verifica almeno una delle seguenti condizioni: 1. Interruzione del servizio ≥ 24h in termini di assenza totale di prestazioni di qualsiasi tipo 2. Attivazione Piano di Emergenza Interno per il Massiccio Afflusso di Feriti (PEIMAF)
		Laboratori di riferimento dell'UE di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio	Un incidente deve essere notificato se sussiste almeno una delle seguenti due condizioni: 1. causa un blocco o una perturbazione anche parziale del funzionamento dei laboratori designati per almeno 24h; 2. possibili gravi violazioni o manipolazioni non sicure dei patogeni all'interno di un laboratorio BLS 4
		Soggetti che svolgono attività di ricerca e sviluppo relative ai medicinali quali definiti all'articolo 1, lettera a), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219	Si richiede la notifica a quei soggetti critici che dovessero subire un incidente con interruzione della produzione per un periodo superiore a giorni 14 (2 settimane).
		Soggetti che fabbricano prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici di cui alla sezione C, divisione 21, della classificazione statistica comune delle attività economiche nella Comunità europea (NACE Rev. 2) di cui all'allegato 1 del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006	Data la lista di farmaci critici EMA (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_23_6377 - XLS: https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory-overview/post-authorisation/medicine-shortages-availability-issues/availability-medicines-during-crises/union-list-critical-medicines), si richiede la notifica per incidente rilevante a quei soggetti critici che dovessero subire un incidente con interruzione della produzione di un farmaco che faccia riferimento alla suddetta lista per un periodo superiore a giorni 14 (2 settimane). Per quanto attiene alla produzione di gas medicali, si richiede la notifica a quei soggetti critici che dovessero subire un incidente con interruzione della produzione per un periodo superiore a giorni 14 (2 settimane).
5.SALUTE		Soggetti che fabbricano dispositivi medici considerati critici durante un'emergenza di sanità pubblica («elenco dei dispositivi critici per l'emergenza di sanità pubblica») ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2022/123 del Parlamento europeo e del Consiglio	Un incidente deve essere notificato se si verifica almeno una delle seguenti quattro condizioni: 1. la maggior parte degli utenti che necessita del dispositivo medico essenziale non può accedere al dispositivo; 2. l'incidente causa un blocco indefinito della produzione; 3. l'intera rete produttiva del fabbricante è interrotta; 4. la produzione del dispositivo medico essenziale è interrotta e non è compensabile nel breve termine.
		Soggetti titolari di un'autorizzazione di distribuzione di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219	Un incidente deve essere notificato se causa un blocco o una perturbazione anche parziale del funzionamento del servizio di distribuzione per almeno 24h.
6. ACQUA POTABILE		Fornitori e distributori di acque destinate al consumo umano, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, ma esclusi i distributori per i quali la distribuzione di acque destinate al consumo umano è solo una parte dell'attività generale di distribuzione di altri prodotti e beni che non sono considerati servizi essenziali o importanti	Un incidente deve essere notificato se soddisfa almeno uno dei seguenti tre parametri: 1. numero di abitanti residenti coinvolti ≥ 100.000; 2. interruzione del servizio essenziale ≥ 48 ore; 3. estensione territoriale dell'area interessata superiore a 20 km².

Camera dei Deputati ARRIVO 05 agosto 2026 Prot: 2026/0001395/TN

All. 2

INDIVIDUAZIONE SOGLIE art. 16 comma 4 e art. 9 comma 1 decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134			
SETTORI	**SOTTOSETTORI**	**CATEGORIE DI SOGGETTI**	**SOGLIE Notifiche incidenti**
7. ACQUE REFLUE	---	Imprese che raccolgono, smaltiscono o trattano acque reflue urbane, acque reflue domestiche o acque reflue industriali, quali definite all'articolo 74, comma 1, lettere i), g), h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, escluse le imprese per cui la raccolta, lo smaltimento o il trattamento di tali acque costituisce una parte non essenziale della loro attività generale	Un incidente deve essere notificato se soddisfa almeno uno dei seguenti tre parametri: 1. numero di abitanti residenti coinvolti ≥ 100.000; 2. interruzione del servizio essenziale ≥ 48 ore; 3. estensione territoriale dell'area interessata superiore a 20 km².
9. ENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		Soggetti delle amministrazioni centrali quali definiti dall'art. 2, comma 1, lettera l)	Un incidente deve essere notificato se il servizio essenziale risulta interrotto o disponibile in modo significativamente limitato per una durata > 24 ore continuative.
10. SPAZIO		Operatori di infrastrutture terrestri possedute, gestite e operate dallo Stato o da privati, che sostengono la fornitura di servizi spaziali, esclusi i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica, quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera tt), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	Un incidente deve essere notificato se la durata della perturbazione è ≥ 30 minuti.
11. PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE E DISTRIBUZIONE DI ALIMENTI	---	Imprese alimentari, quali definite all'articolo 3, punto 2), del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, impegnate esclusivamente nella logistica e nella distribuzione all'ingrosso, nonché nella produzione e trasformazione industriale su larga scala	Un incidente deve essere notificato se si verifica una delle seguenti due condizioni: 1. l'interruzione del servizio essenziale, stimata o accertata, supera o è destinata a superare le 24 ore; 2. si verifica una interruzione simultanea del servizio in due diversi luoghi di produzione e/o erogazione del servizio (stabilimento produttivo, centro di stoccaggio, nodo logistico) situati in 2 province diverse.
12. ACQUE IRRIGUE	---	Gestori di concessioni di derivazione di cui all'articolo 21 del R.D. n. 1775/1933 ad uso irriguo	Un incidente deve essere notificato qualora abbia una estensione territoriale superiore a 500 km²

Camera dei Deputati ARRIVO 05 agosto 2026 Prot: 2026/0001395/TN

All. 2

INDIVIDUAZIONE SOGLIE art. 16 comma 4 e art. 9 comma 1 decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134			
SETTORI	**SOTTOSETTORI**	**CATEGORIE DI SOGGETTI**	**SOGLIE Notifiche incidenti**
1. ENERGIA	a) Energia elettrica	Imprese elettriche di cui all'articolo 2, comma 25-terdecies, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79	Un incidente deve essere notificato quando si verifica una indisponibilità del servizio di vendita, inclusa l'attività di fatturazione, per un periodo continuativo > 1 mese.
		Gestori del sistema di trasmissione di elettricità di cui all'articolo 2, comma 25-bis, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79	Un incidente deve essere notificato quando l'energia non fornita netta è stimata ≥ 250 MWh per utenza diffusa; oppure se l'incidente ha impatti significativi a livello di città metropolitana o più province.
		Gestori del sistema di distribuzione di elettricità di cui all'articolo 2, comma 25-ter, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79	Un incidente deve essere notificato se l'indisponibilità del servizio essenziale coinvolge un numero di utenti e una durata pari almeno a una delle seguenti soglie: – 25.000 clienti per 24 ore – 50.000 clienti per 12 ore – 100.000 clienti per 6 ore – 150.000 clienti per 4 ore – 300.000 clienti per 2 ore oppure se l'estensione territoriale interessata è pari o superiore a 500 km².
		Produttori di cui all'articolo 2, comma 18, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79	Un incidente deve essere notificato se si verifica un'interruzione del servizio essenziale con una perdita istantanea di generazione pari o superiore a 800 MW.
		Gestori del mercato elettrico designati quali definiti all'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio	Un incidente deve essere notificato se si verifica un'interruzione del servizio essenziale con indisponibilità del SIME per un intervallo temporale ≥ 46 minuti con un impatto rilevante sull'esecuzione delle procedure ordinarie di gestione del mercato elettrico.
		Partecipanti al mercato quali definiti all'articolo 2, punto 25), del regolamento (UE) 2019/943 che forniscono servizi di aggregazione, gestione della domanda o stoccaggio di energia quali definiti all'articolo 3, commi 9, 8 e 6, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210	N.A.
1. ENERGIA	b) Teleriscaldamento e teleraffrescamento	Gestori di teleriscaldamento o teleraffrescamento di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28	Un incidente deve essere notificato se sussiste almeno una delle seguenti quattro condizioni: 1. più di 1.000 utenti del servizio (come definiti da delibera 526/2021/R/tlr) per almeno un ora; 2. più di 500 utenti del servizio (come definiti da delibera 526/2021/R/tlr) per almeno un'ora ed estensione pluricomunale; 3. Sversamento ≥ 10.000 metri cubi di fluido termovettore; 4. Ospedalizzazione di ≥ 500 persone nelle prime 24 ore dall'evento.
	c) Petrolio	Gestori di oleodotti	Un incidente deve essere notificato se supera le 24/48 ore
		Gestori di impianti di produzione, raffinazione, trattamento, deposito e trasporto di petrolio	Un incidente deve essere notificato se comporta un'interruzione del servizio essenziale con indisponibilità pari o superiore a: – 24/48 ore per le raffinerie, – 72 ore per i depositi costieri (tenendo conto della chiusura domenicale, festiva e dell'operatività ridotta nei prefestivi), – 72 ore per i depositi a servizio dell'OCSIT.
		Organismo centrale di stoccaggio italiano	L'incidente deve essere notificato se supera le 72 ore

Camera dei Deputati ARRIVO 05 agosto 2026 Prot: 2026/0001395/TN

All. 2

INDIVIDUAZIONE SOGLIE art. 16 comma 4 e art. 9 comma 1 decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134			
SETTORI	**SOTTOSETTORI**	**CATEGORIE DI SOGGETTI**	**SOGLIE Notifiche incidenti**
1.ENERGIA	d) Gas	Imprese fornitrici di gas di cui all'articolo 2, comma 1, lettera kk-septies), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164	Un incidente deve essere notificato se: Numero di utenti coinvolti: ≥ 50.000 senza servizio E Interruzione del servizio essenziale: ≥ 24 ore OPPURE Numero di utenti coinvolti: ≥ 500.000 senza servizio
		Gestori del sistema di distribuzione del gas di cui all'articolo 2, comma 1, lettera kk-sexies), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164	Un incidente deve essere notificato se: Numero di utenti coinvolti: ≥ 50.000 senza servizio E Interruzione del servizio essenziale: ≥ 24 ore OPPURE Estensione territoriale superiore a 500 km²) E Interruzione del servizio essenziale: ≥ 24 ore per infrastrutture critiche OPPURE Numero di utenti coinvolti: ≥ 500.000 senza servizio
		Gestori del sistema di trasporto del gas di cui all'articolo 2, comma 1, lettera kk-quater), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164	Un incidente deve essere notificato se: per utenza: da ≥ 21 Punti di Riconsegna della rete di trasporto E Durata Interruzione del servizio essenziale: ≥ 24 ore per Punto di Riconsegna della rete di trasporto interconnesso con un impianto di distribuzione del gas e/o con un Cliente Finale termoelettrico (direttamente allacciato alla rete di trasporto) OPPURE Estensione territoriale ≥ 15.000 km²
		Gestori degli impianti di stoccaggio del gas di cui all'articolo 2, comma 1, lettera kk-nonies), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164	Un incidente deve essere notificato se si verifica un'interruzione del servizio essenziale con assenza di utenti diretti e indiretti per una durata ≥ 24 ore

Camera dei Deputati ARRIVO 05 agosto 2026 Prot: 2026/0001395/TN

All. 2

INDIVIDUAZIONE SOGLIE art. 16 comma 4 e art. 9 comma 1 decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134			
SETTORI	**SOTTOSETTORI**	**CATEGORIE DI SOGGETTI**	**SOGLIE Notifiche incidenti**
	d)gas	Gestori del sistema GNL di cui all'articolo 2, comma 1, lettera kk-decies), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164	
		Imprese di gas naturale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164	Un incidente deve essere notificato se si verifica un'interruzione del servizio essenziale per una durata ≥ 30 giorni, oppure, per i soggetti dotati di una capacità nominale di immettere sul sistema nazionale di trasporto del gas naturale almeno 1 miliardo di metri cubi l'anno, se si verifica un'interruzione del servizio essenziale per una durata ≥ 24 ore.
		Gestori di impianti di raffinazione e trattamento di gas naturale	
	e) Idrogeno	Gestori di impianti di produzione, stoccaggio e trasporto di idrogeno	N.A.
2. TRASPORTI	a) Trasporto aereo	Vettori aerei di cui all'articolo 3, comma 4, del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio	Un incidente deve essere notificato se è ≥ 3 ore
		- Gestori aeroportuali di cui all'articolo 72, comma 1, lettera b, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27; - Aeroporti di cui all'articolo 72, comma 1, lettera a, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27, compresi gli aeroporti centrali di cui all'allegato II, punto 2), del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; - Soggetti che gestiscono impianti annessi situati in aeroporti	
		Operatori attivi nel controllo della gestione del traffico che forniscono servizi di controllo del traffico aereo di cui all'articolo 2, primo paragrafo n. 1, del regolamento (UE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio	

Camera dei Deputati ARRIVO 05 agosto 2026 Prot: 2026/0001395/TN

All. 2

INDIVIDUAZIONE SOGLIE art. 16 comma 4 e art. 9 comma 1 decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134			
SETTORI	**SOTTOSETTORI**	**CATEGORIE DI SOGGETTI**	**SOGLIE Notifiche incidenti**
2. TRASPORTI	b) Trasporto ferroviario	Gestori dell'infrastruttura ferroviaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112	Un incidente deve essere notificato se soddisfa almeno uno dei seguenti tre parametri: 1. Numero di utenti coinvolti: ≥ 200.000 senza servizio per almeno 1 giorno 2. Interruzione del servizio essenziale: ≥ 24 ore (direttrici afferenti allo SNIT 1° Livello incluse le Stazioni che vi insistono) 3. Estensione territoriale pari o superiore a 3 Regioni o Sezioni Transfrontaliere e Valichi
		Imprese ferroviarie di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a, del decreto legislativo 112/2015 compresi gli operatori degli impianti di servizio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera n, de decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112	
	c) Trasporto per vie d'acqua	Compagnie di navigazione per il trasporto per vie d'acqua interne, marittimo e costiero di passeggeri e merci quali definite all'allegato I del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, escluse le singole navi gestite da tali compagnie	Un incidente deve essere notificato se soddisfa almeno uno dei seguenti tre parametri:: 1. Numero di utenti coinvolti: ≥ 20.000 senza servizio per almeno 1 giorno 2. Interruzione del servizio essenziale: ≥ 24 ore 3. Estensione territoriale pari o superiore a 5 Aree VTS (tale criterio deve intendersi riferito esclusivamente al soggetto gestore di servizi di assistenza al traffico marittimo, per il quale rappresenta, altresi', l'unico applicabile)
		Organi di gestione dei porti quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 203, compresi i relativi impianti portuali quali definiti all'articolo 2, primo paragrafo, numero 11), del regolamento (CE) n. 725/2004, e soggetti che gestiscono opere e attrezzature all'interno di porti	
		Gestori di servizi di assistenza al traffico marittimo quale definito dall'articolo 2 comma 1, lettera p, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, individuati dall'Autorità settoriale competente	

Camera dei Deputati ARRIVO 05 agosto 2026 Prot: 2026/0001395/TN

All. 2

INDIVIDUAZIONE SOGLIE art. 16 comma 4 e art. 9 comma 1 decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134			
SETTORI	**SOTTOSETTORI**	**CATEGORIE DI SOGGETTI**	**SOGLIE Notifiche incidenti**
2.TRASPORTI	d) Trasporto su strada	Autorità stradali di cui all'articolo 2, punto 12), del regolamento delegato (UE) 2015/962 della Commissione responsabili del controllo della gestione del traffico	Un incidente deve essere notificato se soddisfa almeno uno dei seguenti tre parametri: 1. Numero di utenti coinvolti: > 50.000 (in TMG) senza servizio o TMG mezzi pesanti oltre 4000 (massa superiore a 7.5 tons) 2. Interruzione del servizio essenziale: ≥48 ore 3. Estensione territoriale che coinvolge almeno 3 Regioni ovvero interessa parte nazionale di Trafori Internazionali (comprese le tratte di avvicinamento) o le tratte di valico transfrontaliero.
		Gestori di sistemi di trasporto intelligenti quali definiti dal Decreto MIT 1° febbraio 2013, articolo 1, comma 1, lettera a	
	e) Trasporto pubblico	Operatori di servizio pubblico quali definiti all'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio	Un incidente deve essere notificato se soddisfa almeno uno dei seguenti due parametri: 1. Numero di utenti coinvolti: > 80.000 per giorno 2. Interruzione del servizio essenziale: > 1 giorno per infrastrutture critiche
5. SALUTE	---	Prestatori di assistenza sanitaria quali definiti all'articolo 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38	Un incidente deve essere notificato se si verifica almeno una delle seguenti condizioni: 1. Interruzione del servizio ≥ 24h in termini di assenza totale di prestazioni di qualsiasi tipo 2. Attivazione Piano di Emergenza Interno per il Massiccio Afflusso di Feriti (PEIMAF)
		Laboratori di riferimento dell'UE di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio	Un incidente deve essere notificato se sussiste almeno una delle seguenti due condizioni: 1. causa un blocco o una perturbazione anche parziale del funzionamento dei laboratori designati per almeno 24h; 2. possibili gravi violazioni o manipolazioni non sicure dei patogeni all'interno di un laboratorio BLS 4
		Soggetti che svolgono attività di ricerca e sviluppo relative ai medicinali quali definiti all'articolo 1, lettera a), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219	Si richiede la notifica a quei soggetti critici che dovessero subire un incidente con interruzione della produzione per un periodo superiore a giorni 14 (2 settimane).
		Soggetti che fabbricano prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici di cui alla sezione C, divisione 21, della classificazione statistica comune delle attività economiche nella Comunità europea (NACE Rev. 2) di cui all'allegato 1 del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006	Data la lista di farmaci critici EMA (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_23_6377 - XLS: https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory-overview/post-authorisation/medicine-shortages-availability-issues/availability-medicines-during-crises/union-list-critical-medicines), si richiede la notifica per incidente rilevante a quei soggetti critici che dovessero subire un incidente con interruzione della produzione di un farmaco che faccia riferimento alla suddetta lista per un periodo superiore a giorni 14 (2 settimane). Per quanto attiene alla produzione di gas medicali, si richiede la notifica a quei soggetti critici che dovessero subire un incidente con interruzione della produzione per un periodo superiore a giorni 14 (2 settimane).
5.SALUTE		Soggetti che fabbricano dispositivi medici considerati critici durante un'emergenza di sanità pubblica («elenco dei dispositivi critici per l'emergenza di sanità pubblica») ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2022/123 del Parlamento europeo e del Consiglio	Un incidente deve essere notificato se si verifica almeno una delle seguenti quattro condizioni: 1. la maggior parte degli utenti che necessita del dispositivo medico essenziale non può accedere al dispositivo; 2. l'incidente causa un blocco indefinito della produzione; 3. l'intera rete produttiva del fabbricante è interrotta; 4. la produzione del dispositivo medico essenziale è interrotta e non è compensabile nel breve termine.
		Soggetti titolari di un'autorizzazione di distribuzione di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219	Un incidente deve essere notificato se causa un blocco o una perturbazione anche parziale del funzionamento del servizio di distribuzione per almeno 24h.
6. ACQUA POTABILE		Fornitori e distributori di acque destinate al consumo umano, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, ma esclusi i distributori per i quali la distribuzione di acque destinate al consumo umano è solo una parte dell'attività generale di distribuzione di altri prodotti e beni che non sono considerati servizi essenziali o importanti	Un incidente deve essere notificato se soddisfa almeno uno dei seguenti tre parametri: 1. numero di abitanti residenti coinvolti ≥ 100.000; 2. interruzione del servizio essenziale ≥ 48 ore; 3. estensione territoriale dell'area interessata superiore a 20 km².

Camera dei Deputati ARRIVO 05 agosto 2026 Prot. 2026/0001395/TN

All. 2

INDIVIDUAZIONE SOGLIE art. 16 comma 4 e art. 9 comma 1 decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134			
SETTORI	**SOTTOSETTORI**	**CATEGORIE DI SOGGETTI**	**SOGLIE Notifiche incidenti**
7. ACQUE REFLUE	---	Imprese che raccolgono, smaltiscono o trattano acque reflue urbane, acque reflue domestiche o acque reflue industriali, quali definite all'articolo 74, comma 1, lettere i), g), h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, escluse le imprese per cui la raccolta, lo smaltimento o il trattamento di tali acque costituisce una parte non essenziale della loro attività generale	Un incidente deve essere notificato se soddisfa almeno uno dei seguenti tre parametri: 1. numero di abitanti residenti coinvolti ≥ 100.000; 2. interruzione del servizio essenziale ≥ 48 ore; 3. estensione territoriale dell'area interessata superiore a 20 km².
9. ENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		Soggetti delle amministrazioni centrali quali definiti dall'art. 2, comma 1, lettera l)	Un incidente deve essere notificato se il servizio essenziale risulta interrotto o disponibile in modo significativamente limitato per una durata > 24 ore continuative.
10. SPAZIO		Operatori di infrastrutture terrestri possedute, gestite e operate dallo Stato o da privati, che sostengono la fornitura di servizi spaziali, esclusi i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica, quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera tt), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	Un incidente deve essere notificato se la durata della perturbazione è ≥ 30 minuti.
11. PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE E DISTRIBUZIONE DI ALIMENTI	---	Imprese alimentari, quali definite all'articolo 3, punto 2), del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, impegnate esclusivamente nella logistica e nella distribuzione all'ingrosso, nonché nella produzione e trasformazione industriale su larga scala	Un incidente deve essere notificato se si verifica una delle seguenti due condizioni: 1. l'interruzione del servizio essenziale, stimata o accertata, supera o è destinata a superare le 24 ore; 2. si verifica una interruzione simultanea del servizio in due diversi luoghi di produzione e/o erogazione del servizio (stabilimento produttivo, centro di stoccaggio, nodo logistico) situati in 2 province diverse.
12. ACQUE IRRIGUE	---	Gestori di concessioni di derivazione di cui all'articolo 21 del R.D. n. 1775/1933 ad uso irriguo	Un incidente deve essere notificato qualora abbia una estensione territoriale superiore a 500 km²

Camera dei Deputati ARRIVO 05 agosto 2026 Prot: 2026/0001395/TN

Informativa, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativa allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recante "Regolamento, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, in materia di soglie per l'identificazione dei soggetti critici e in materia di notifica degli incidenti".

Repertorio atti n. 67/CSR del 30 aprile 2026.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella seduta del 30 aprile 2026:

VISTO l'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio" e, in particolare, l'articolo 9, comma 2, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Comitato Interministeriale per la Resilienza (CIR), sono definite le soglie per l'applicazione di uno o più criteri di cui al comma 1 del medesimo articolo 9, anche differenziate in ragione del settore di appartenenza;

VISTA la nota prot. UCM_425 del 28 aprile 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 8073, con la quale il Consigliere militare - Punto di contatto unico in materia di resilienza dei soggetti critici della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso il documento "Informativa, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativa allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, in materia di soglie per l'identificazione dei soggetti critici e in materia di notifica degli incidenti", con la contestuale richiesta di iscrizione all'ordine del giorno della seduta del 30 aprile 2026 di questa Conferenza;

VISTA la nota prot. DAR n. 8093, del 28 aprile 2026, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha trasmesso il suddetto documento alle amministrazioni statali interessate, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano;

CONSIDERATO che nel corso della seduta del 30 aprile 2026 di questa Conferenza:

- il Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei ministri ha reso l'informativa di cui trattasi;
- le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno chiesto, vista l'importanza delle questioni trattate, l'apertura di un tavolo di confronto con le amministrazioni centrali, in vista dell'emanazione dei provvedimenti attuativi del decreto legislativo n. 134 del 2024;

Camera dei Deputati ARRIVO 05 agosto 2026 Prot: 2026/0001395/TN - Doc. firmato digitalmente da: CALDEROLI ROBERTO + 1

VISTI gli esiti della seduta del 30 aprile 2026 di questa Conferenza, nel corso della quale il Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei ministri ha accolto la suddetta richiesta, formulata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, specificando che le autorità settoriali competenti per materia creeranno dei tavoli dedicati;

PRENDE ATTO

ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'informativa relativa allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recante "Regolamento, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, in materia di soglie per l'identificazione dei soggetti critici e in materia di notifica degli incidenti".

Il Segretario
Cons. Paola D'Avena

Il Presidente
Ministro Roberto Calderoli

CF/IA

Camera dei Deputati ARRIVO 05 agosto 2026 Prot: 2026/0001395/TN - Doc. firmato digitalmente da: CALDEROLI ROBERTO + 1